



Date de réception : 22/05/2017



Numero di ruolo pubblicato	:	C-251/17
Numero dell'atto	:	1
Numero di registro	:	1049627
Data di deposito	:	12/05/2017
Data di iscrizione nel registro	:	12/05/2017
Tipo di atto	:	Ricorso
<hr/>		
Riferimento del deposito effettuato tramite e-Curia	:	Atto DC72561
Numero del file	:	1
Autore del deposito	:	Emmanuel Manhaeve (R16537) Commission



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12/05/2017
sj.h(2017)2713720

**AL SIG. PRESIDENTE E AI SIGG. MEMBRI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA**

RICORSO

proposto ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla

COMMISSIONE EUROPEA

rappresentata in giudizio dai signori Emmanuel Manhaeve e Luigi Cimaglia, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il Registro del contenzioso del servizio giuridico, Greffe contentieux, BERL 1/169, 1049 Bruxelles, i quali acconsentono a che tutti gli atti di procedura siano notificati mediante l'applicazione e-Curia,

ricorrente,

contro la

REPUBBLICA ITALIANA

convenuta,

in relazione alla mancata adozione da parte di quest'ultima delle misure che l'esecuzione della sentenza pronunciata il 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 comporta.

A sostegno del proprio ricorso, la Commissione europea (in prosieguo “la Commissione”) si prega d’ esporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo “la Corte”) le seguenti considerazioni in fatto ed in diritto.

I. CONTESTO NORMATIVO

1. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane¹ (in prosieguo “la direttiva 91/271” oppure “la direttiva”) ha per oggetto, come indicato al primo paragrafo del suo articolo 1, *“la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali”*. Essa si prefigge lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue, come enunciato al secondo paragrafo dello stesso articolo.
2. L’articolo 2 della direttiva 91/271 contiene fra le altre le seguenti definizioni:

“1) «Acque reflue urbane»: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

[...]

4) «Agglomerato»: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) «Rete fognaria»: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) «1 a.e. (abitante equivalente)»: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

[...]

¹ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. La direttiva 91/271 è stata sostanzialmente modificata dapprima dalla direttiva 98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998 recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell’allegato I (GU L 067 del 7.3.1998, pag. 29), successivamente dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all’articolo 251 del trattato CE (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) e infine dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1).

8) «Trattamento secondario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.".

3. L'articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15000 e

- entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2000 e 15000.

[...]

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A. [...]"

4. L'articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008 (in prosieguo tutti i riferimenti a tale direttiva riguardano la stessa come modificata), prevede quanto segue:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

- al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15000 a.e.;

- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10000 e 15000;

- entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2000 e 10000.

[...]

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. [...]"

5. Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, *“Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico.”*.
6. L'allegato I della direttiva 91/271, recante il titolo *«Requisiti relativi alle acque reflue urbane»*, contiene al punto A i requisiti essenziali che debbono esser soddisfatti per quanto riguarda le reti fognarie ed al punto B quelli che debbono esser soddisfatti per quanto riguarda gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti. In particolare, secondo il punto B.1, la progettazione o la modifica di tali impianti vanno effettuate in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Secondo quanto disposto al punto B.2, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi dell'articolo 4 debbono soddisfare i requisiti indicati nella tabella 1; in tale tabella sono menzionati dei valori massimi di concentrazione e delle percentuali minime di riduzione in relazione a determinati parametri, fra i quali in particolare la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD).

II. FATTI E PROCEDIMENTO PRECONTENZIOSO

7. Nella sentenza pronunciata il 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 Commissione/Italia, la Corte ha dichiarato quanto segue:

"La Repubblica italiana, avendo omesso:

- *di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabria, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascalì-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta,*

Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all'articolo 3 di tale direttiva,

- *di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabria, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascalì-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetro I, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant'Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e*
- *di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabria, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania,*

Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascalì-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfì, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetro 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant'Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008".

8. Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 260 TFUE, quando la Corte riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

9. Al fine di stabilire se la Repubblica italiana abbia adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa C-565/10 (in prosieguo "la sentenza del 19 luglio 2012" o "la sentenza nella causa C-565/10"), occorre verificare se tale Stato membro abbia rispettato l'obbligo di raccolta previsto all'articolo 3 e l'obbligo di trattamento previsto all'articolo 4 della direttiva 91/271 in relazione ai 109 agglomerati che hanno formato oggetto di tale sentenza. Più precisamente, la Repubblica italiana avrebbe dovuto adottare i provvedimenti necessari affinché tutti i 50 agglomerati per i quali è stata constatata la violazione dell'articolo 3 della direttiva siano provvisti di reti fognarie per le loro acque reflue urbane, affinché tutte le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie dei 92 agglomerati per i quali è stata constatata la violazione dell'articolo 4 siano sottoposte prima dello scarico a un trattamento secondario o equivalente e i relativi scarichi soddisfino i requisiti prescritti al punto B dell'allegato I della stessa direttiva, e affinché la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane provenienti da questi ultimi 92 agglomerati siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tale progettazione tenga conto delle variazioni stagionali di carico, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva.

10. A titolo liminare, con riferimento alla corrispondenza scambiata con le autorità italiane nel quadro della procedura d'infrazione che ha dato adito al presente ricorso la Commissione desidera informare la Corte che trasmetterà soltanto le copie di alcuni dei numerosi documenti che le sono stati inoltrati dal governo italiano, e più precisamente di quelli che essa considera fra tutti i più pertinenti. Cionondimeno, qualora la Corte desiderasse prendere visione anche dei supporti informatici contenenti l'intera documentazione cui si fa riferimento nel presente ricorso, questi verranno prontamente messi a sua disposizione.
11. In sede di verifica dell'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, con nota del 28 agosto 2012 recante il riferimento Ares(2012)1010936 (allegato 1) la Commissione invitava il governo italiano a fornirle entro due mesi dettagliate informazioni sia riguardo ai provvedimenti che le competenti autorità avessero già adottato sia riguardo a quelli che esse intendessero adottare per conformarsi a tale pronuncia. Per quanto concerne i provvedimenti non ancora adottati o attuati, la Commissione chiedeva che le venissero trasmessi specifici piani d'azione accompagnati da calendari in cui fossero precisamente indicate le principali scadenze intermedie. Essa chiedeva inoltre che in relazione a ciascun agglomerato le venissero comunicati dati aggiornati sulla raccolta delle acque reflue urbane e il loro trattamento, e che tali dati fossero presentati in un apposito formato del quale essa forniva un modello in allegato alla lettera.
12. Il governo italiano rispondeva alla richiesta della Commissione con una dettagliata relazione predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (in prosieguo "Ministero dell'Ambiente") e trasmessa con nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea (in prosieguo "Rappresentanza Permanente") n. 10650 del 29 ottobre 2012 (allegato 2a). Ad essa faceva seguito un CD-ROM inoltrato con nota della Rappresentanza Permanente n. 11069 dell'8 novembre 2012 (allegato 2b) e contenente un gran numero di documenti recanti dati relativi agli agglomerati che avevano formato oggetto della sentenza del 19 luglio 2012. Illustrando lo stato dell'esecuzione della sentenza, il governo italiano ammetteva che sussistessero ancora situazioni di non conformità in 90 agglomerati in relazione ai quali le necessarie iniziative erano state soltanto intraprese senza esser portate a termine, o addirittura erano state per il momento

semplicemente programmate. Al tempo stesso esso metteva in luce gli sforzi compiuti dalla Repubblica italiana, sottolineando come dall'aprile 2009, ovvero dalla scadenza del termine stabilito nel parere motivato che aveva preceduto la causa C-565/10, fossero stati posti in atto numerosi interventi nel campo delle infrastrutture fognarie e depurative, che avevano a suo dire consentito il raggiungimento della conformità in 19 agglomerati. A testimonianza dell'impegno profuso in quest'azione d'adeguamento infrastrutturale il governo italiano segnalava in particolare l'adozione della Deliberazione n. 60 del 30 aprile 2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (in prosieguo "delibera CIPE n. 60/2012"), con la quale era stata stanziata una somma di più di un miliardo e seicento milioni di euro per interventi nei settori della raccolta e depurazione delle acque nonché della bonifica dei siti contaminati nel Mezzogiorno d'Italia, allo scopo di pervenire ad una completa risoluzione del contenzioso europeo in quelle materie. Tale delibera individuava un gran numero d'interventi prioritari e urgenti, molti dei quali necessari in conseguenza dell'esito della causa C-565/10, in sei diverse regioni meridionali. Le risorse assegnate in base alla delibera avrebbero dovuto esser impegnate con atti giuridicamente vincolanti entro il termine del 30 giugno 2013, e gli interventi finanziati avrebbero dovuto esser attuati mediante degli accordi di nuovo tipo detti "Accordi di programma quadro (APQ) rafforzati".

13. Dopo aver attentamente esaminato tutte le informazioni fornite dal governo italiano nella sua risposta, la Commissione restava persuasa che in vari agglomerati che le erano stati segnalati come conformi dalle autorità italiane gli obblighi previsti all'articolo 3 o agli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271 non fossero ancora adempiuti, e riteneva di poter condividere le conclusioni cui esse erano pervenute circa il conseguimento della conformità soltanto in relazione a 8 agglomerati, e più precisamente quelli di Lamezia Terme, Santa Maria del Cedro, Scalea, Massa Lubrense, Finale Ligure, Quinto, Messina e Priolo Gargallo. Inoltre, la Commissione riteneva di poter concludere anche che negli agglomerati di Crotona, Rossano, Siderno e Tremestieri Etneo fossero ormai adempiuti gli obblighi previsti all'articolo 3, e che non lo fossero invece quelli di cui agli articoli 4 e 10. La Commissione comunicava al governo italiano le valutazioni di carattere tecnico operate riguardo ai suddetti agglomerati con nota del 13 novembre 2013 recante il riferimento Ares(2013)3474880 (allegato 3), nella quale chiedeva che le fossero

inviare informazioni recenti su tutti gli agglomerati che risultavano ancora non conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva, e che inoltre a cadenza semestrale le venissero forniti aggiornamenti sui progressi compiuti dalla Repubblica italiana in vista di una piena esecuzione della sentenza della Corte.

14. Con nota della Rappresentanza Permanente n. 12002 del 17 dicembre 2013 (allegato 4a), seguita da una nota della Rappresentanza Permanente n. 1086 del 29 gennaio 2014 (allegato 4b) recante un DVD contenente dati relativi ai singoli agglomerati suddivisi per regione, il governo italiano inoltrava una nuova relazione del Ministero dell'Ambiente nella quale comparivano gli aggiornamenti richiesti dalla Commissione circa le misure adottate e la loro attuazione. In un prospetto riassuntivo della situazione nei vari agglomerati, il governo italiano ribadiva la propria valutazione di conformità riguardo agli 11 agglomerati sui quali vi era stata in precedenza una divergenza di vedute con la Commissione e sosteneva altresì che una piena conformità fosse stata nel frattempo raggiunta anche in relazione a 6 ulteriori agglomerati, ed inoltre che per un altro fossero ormai rispettati gli obblighi previsti all'articolo 3 e non ancora invece quelli di cui agli articoli 4 e 10.
15. A seguito di un'attenta valutazione delle nuove informazioni pervenute dalle autorità italiane, la Commissione comunicava con nota Ares(2014)1634827 del 20 maggio 2014 (allegato 5) d'esser giunta alla conclusione che si potesse ormai ravvisare il raggiungimento di una piena conformità anche in relazione ad altri 5 agglomerati, ovvero quelli di Borghetto Santo Spirito, Casarano, Consortile Letojanni, Giardini Naxos e Menfi, mentre in relazione ai restanti 96 agglomerati essa manteneva la precedente constatazione di non ottemperanza all'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte. Oltre a chiedere che le venissero inviate informazioni aggiornate sugli agglomerati per i quali non fosse ancora stata riscontrata una piena conformità, la Commissione domandava ulteriori ragguagli su tre agglomerati per i quali essa aveva precedentemente ritenuto di poter concludere nel senso di un'ottemperanza agli obblighi previsti all'articolo 3 della direttiva.
16. Come annunciato con nota della Rappresentanza Permanente n. 6558 del 4 luglio 2014 (allegato 6a), il governo italiano trasmetteva con nota n. 7391 del 25 luglio 2014 della stessa rappresentanza (allegato 6b) un DVD contenente il nuovo aggiornamento dei dati richiesto dalla Commissione.

17. Dopo aver esaminato i nuovi dati messi a sua disposizione dalle autorità italiane, la Commissione perveniva alla conclusione che una piena conformità alle disposizioni della direttiva fosse ormai stata raggiunta anche in relazione ad altri 8 agglomerati, ovvero quelli di Bianco, Imperia, Supersano, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Messina 1, Piraino e Riesi, e che in relazione all'agglomerato di Bagnara Calabria fosse ravvisabile una conformità per quanto concerne l'articolo 3 e non invece gli articoli 4 e 10 della direttiva. La Commissione comunicava queste sue conclusioni al governo italiano con nota Ares(2014)3626034 del 31 ottobre 2014 (allegato 7), nella quale chiedeva che oltre ai periodici aggiornamenti dei dati le fossero fornite indicazioni dettagliate riguardo ai tempi previsti per la realizzazione degli interventi necessari ai fini di una piena esecuzione della sentenza della Corte.
18. Come anticipato in una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in prosieguo "Presidenza del Consiglio") n. 12731 del 29 dicembre 2014 (allegato 8a), con nota della Rappresentanza Permanente n. 1465 del 9 febbraio 2015 (allegato 8b) veniva trasmesso alla Commissione un CD-ROM contenente dati aggiornati al mese di dicembre 2014. Con successiva nota n. 7122 del 30 luglio 2015 della stessa rappresentanza (allegato 9) veniva poi inoltrato un altro CD-ROM contenente dati aggiornati al mese di giugno 2015.
19. Sulla base dei dati messi a sua disposizione dalle autorità italiane, la Commissione riteneva di poter constatare il raggiungimento di una piena conformità in relazione ad altri 7 agglomerati, e più precisamente quelli di Strongoli, Capaccio, Capri, Frascati, Santa Margherita Ligure, Riva Ligure e Monreale.
20. Al tempo stesso però le informazioni fornite dalle autorità italiane mettevano in luce un diffuso stato di inadempimento, combinato ad un notevole deficit infrastrutturale, in un numero molto elevato di agglomerati rientranti fra quelli che avevano formato oggetto della sentenza del 19 luglio 2012. Dopo più di tre anni dalla pronuncia della Corte, a fronte dei 28 agglomerati in relazione ai quali era stato possibile concludere che fosse stata data esecuzione alla sentenza ve n'erano altri 81 in relazione ai quali ciò non era ancora avvenuto. Più precisamente, tracciando un primo bilancio dei provvedimenti presi dalle autorità italiane, la Commissione era del parere che tra i 50 agglomerati in relazione ai quali la Corte aveva constatato la violazione dell'obbligo previsto all'articolo 3 della direttiva ve ne fossero 15 ormai resi

conformi a tale obbligo e 35 non ancora conformi, e che tra i 92 agglomerati in relazione ai quali la Corte aveva constatato la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 10 ve ne fossero 20 conformi a tali obblighi e 72 non conformi. La Commissione giungeva così alla conclusione che l'Italia fosse venuta meno all'obbligo di prendere tutti i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione della sentenza.

21. Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione decideva d'intraprendere una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica italiana. In data 11 dicembre 2015 essa inviava al governo italiano una lettera di diffida recante il riferimento SG-Greffe(2015)D/15515 (allegato 10), invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi dalla ricezione della lettera stessa.
22. Nella lettera di diffida la Commissione descriveva dettagliatamente la situazione nei suddetti 81 agglomerati, tutti aventi oltre 2000 abitanti equivalenti (in prosieguo "a.e.") e scaricanti in aree non qualificate come sensibili ai sensi della direttiva 91/271, evidenziando i diversi profili di non corretta applicazione della direttiva ivi riscontrabili a distanza di molti anni dalla scadenza dei termini stabiliti per l'attuazione delle specifiche disposizioni cui sono soggetti siffatti agglomerati (ovvero il 31 dicembre 2000 nella maggior parte dei casi, trattandosi perlopiù di agglomerati aventi un numero di a.e. superiore a 15000, ed il 31 dicembre 2005 per i restanti agglomerati aventi, secondo quanto affermato dalla Repubblica italiana nelle varie comunicazioni inviate nel periodo successivo alla sentenza, un numero di a.e. inferiore a 15000). La Commissione sottolineava in particolare come nella nota del 30 luglio 2015 le autorità italiane avessero ammesso l'inadempimento agli obblighi discendenti dalla direttiva sia per quanto concerne i 35 agglomerati in relazione ai quali era addebitata una violazione dell'articolo 3 sia per quanto concerne i 72 agglomerati in relazione ai quali era addebitata una violazione degli articoli 4 e 10.
23. Il governo italiano dava riscontro alla lettera di diffida con una nota di risposta del Ministero dell'Ambiente inoltrata con nota della Presidenza del Consiglio n. 1565 dell'11 febbraio 2016 (allegato 11a). Alla nota faceva seguito un messaggio di posta elettronica della Rappresentanza Permanente del 18 febbraio 2016 (allegato 11b),

tramite il quale veniva offerto alla Commissione accesso online ad una vasta documentazione tecnica concernente i singoli agglomerati divisi per regione ed a varie tabelle recanti dati aggiornati che illustravano la situazione in tali agglomerati.

24. Nei documenti forniti dall'Italia in risposta alla lettera di diffida venivano descritti per i diversi agglomerati i progressi ottenuti in materia di reti fognarie e di trattamento secondario. In particolare il governo italiano metteva in luce come fra gli agglomerati che avevano formato oggetto di contestazione nella lettera di diffida ve ne fosse uno per il quale era stata ormai raggiunta una piena conformità rispetto alle disposizioni della direttiva, ovvero quello di San Vito dei Normanni. A seguito di una verifica dei dati pertinenti, la Commissione riteneva di poter condividere questa conclusione.
25. Per quanto riguarda i restanti 80 agglomerati, il governo italiano ammetteva che in tutti tali agglomerati non fossero ancora pienamente rispettati gli obblighi discendenti dall'articolo 3 o dagli articoli 4 e 10 della direttiva ed indicava i calendari degli interventi previsti per ciascuno di essi, con tempi d'adeguamento indicativamente ricompresi tra il 2016 e il 2021. Fornendo dettagliate informazioni sullo stato di attuazione della direttiva nei vari agglomerati, il governo italiano sottolineava ancora una volta il grande sforzo profuso sia rendendo disponibili notevoli risorse finanziarie per sostenere gli interventi di adeguamento, in particolare sulla base della delibera CIPE n. 60/2012 e della c.d. "Legge di stabilità 2014"², sia adottando apposite norme contenute in un decreto legge³, successivamente convertito in legge⁴, che consentiva alla Presidenza del Consiglio di esercitare dei poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni responsabili per tali interventi in caso di inerzia di queste ultime. In applicazione di questa

² Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (GU Serie Generale n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87).

³ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (GU Serie Generale n. 212 del 12.9.2014).

⁴ Legge 11 novembre 2014, n. 164 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (G.U. Serie Generale n. 262 dell'11.11.2014).

normativa il governo italiano aveva già esercitato i poteri sostitutivi nominando 5 commissari *ad acta* in relazione a 73 interventi da effettuare nel quadro dell'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012.

26. Con nota n. 7856 del 28 settembre 2016 (allegato 12) il Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea informava il Commissario europeo responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca dell'intenzione del governo italiano di adottare una procedura di massima urgenza per risolvere le questioni pendenti mediante la nomina di un Commissario nazionale responsabile della supervisione dei lavori di completamento dei necessari interventi. La nota era accompagnata da un documento contenente un aggiornamento delle informazioni sullo stato di avanzamento e sui tempi previsti per la conclusione di ciascun intervento.
27. In seguito, con nota della Rappresentanza Permanente n. 294 del 12 gennaio 2017 (allegato 13), il governo italiano informava la Commissione della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di un nuovo decreto legge⁵ che prevedeva la nomina di un Commissario straordinario unico per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione ad agglomerati che avevano formato oggetto della sentenza nella causa C-565/10 e di quella pronunciata dalla Corte il 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 nelle regioni in cui vi erano stati ritardi nell'adeguamento degli impianti a quanto previsto nella direttiva. Contestualmente alla nomina del nuovo Commissario unico era prevista anche la cessazione dalle funzioni dei Commissari straordinari che erano stati nominati in applicazione del precedente decreto legge. L'avvenuta conversione in legge, con modificazioni, del suddetto decreto legge veniva poi comunicata con nota della Presidenza del Consiglio n. 2328 del 28 febbraio 2017 (allegato 14), con la quale veniva anche inoltrato un documento contenente informazioni aggiornate sulla situazione degli interventi regione per regione. Infine, con nota della Presidenza del Consiglio n. 3631 del 28 marzo 2017 (allegato 15) venivano trasmessi dati aggiornati in relazione a due agglomerati. Dal momento che queste informazioni sono state notificate dopo la scadenza del termine di due mesi impartito nella lettera

⁵ Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 - Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2016).

di diffida, vale a dire dopo la data di riferimento, esse non sono state prese in considerazione dalla Commissione ai fini del presente ricorso.

28. A seguito dell'analisi svolta dalla Commissione sulla base delle informazioni ottenute in risposta alla lettera di diffida, è possibile concludere che fra tutti gli agglomerati che hanno formato oggetto di tale diffida ve ne siano 80 per i quali risulta sufficientemente comprovata un'assenza di conformità alle pertinenti disposizioni della direttiva alla data di scadenza del termine impartito per la risposta. Nel dettaglio, in relazione a 35 dei suddetti agglomerati è ravvisabile un inadempimento all'obbligo previsto all'articolo 3 della direttiva 91/271, ed in relazione a 70 dei suddetti agglomerati è ravvisabile un inadempimento agli obblighi previsti agli articoli 4 e 10 della direttiva. Da ciò emerge con chiarezza come la Repubblica italiana non abbia dato piena esecuzione alla sentenza del 19 luglio 2012 alla data di scadenza del termine indicato nella lettera di diffida.
29. La Commissione ha pertanto deciso di proporre il presente ricorso ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

III. INADEMPIMENTI CONTESTATI ALLA REPUBBLICA ITALIANA

30. Come precedentemente osservato, la direttiva 91/271 ha l'obiettivo precipuo di assicurare che le acque reflue urbane vengano sottoposte ad un trattamento appropriato in base a determinati criteri in essa precisati, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e, di riflesso, sulla salute dei cittadini dell'Unione europea. A tal fine la direttiva stabilisce diversi tipi di trattamento delle acque reflue urbane in funzione della diversa sensibilità delle aree considerate, nonché vari differenti termini per l'attuazione delle diverse disposizioni in essa contenute.
31. Il presente ricorso riguarda l'applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271 in relazione a 80 distinti agglomerati italiani che hanno un numero di a.e. superiore a 2000 e che scaricano le loro acque reflue urbane in aree non individuate come sensibili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva. Siffatti agglomerati debbono, conformemente all'articolo 3 della direttiva, esser dotati di un sistema di reti fognarie che soddisfi i requisiti menzionati al punto A dell'allegato I. Inoltre, le acque reflue provenienti da quelli tra essi che hanno un numero di a.e.

superiore a 10000, oppure superiore a 2000 per gli scarichi in acque dolci ed estuari, debbono, conformemente all'articolo 4 della direttiva, essere assoggettate prima dello scarico ad un trattamento secondario, o equivalente, che soddisfi i pertinenti requisiti previsti al punto B dell'allegato I. Inoltre, conformemente all'articolo 10 della direttiva, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di tali agglomerati debbono essere progettati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e far fronte alle variazioni stagionali di carico.

32. Come la Corte ha avuto modo di ricordare nelle pronunce rese in altre due cause intervenute fra le stesse parti e vertenti anch'esse sull'inottemperanza all'obbligo di dare esecuzione a precedenti sentenze, per costante giurisprudenza *"la data di riferimento per verificare la sussistenza di un inadempimento ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE è quella della scadenza del termine stabilito nella diffida redatta in forza di tale disposizione"*⁶.
33. Nella procedura d'infrazione che ha dato adito al presente ricorso, la lettera di diffida trasmessa dalla Commissione in data 11 dicembre 2015 impartiva alla Repubblica italiana un termine di due mesi dalla ricezione per presentare osservazioni.
34. Nella sua risposta la Repubblica italiana non ha contestato il fatto che alla scadenza del termine impartito nella lettera di diffida gli obblighi previsti all'articolo 3 o agli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271 non fossero rispettati negli 80 agglomerati in questione.
35. Al fine d'illustrare la situazione al momento della risposta italiana alla lettera di diffida, la Commissione ritiene opportuno condurre un'analisi su base regionale, prendendo in esame separatamente ciascuno dei diversi agglomerati che formano oggetto del ricorso e specificando per ogni singolo agglomerato gli specifici inadempimenti che vengono addebitati alla Repubblica italiana.

⁶ Sentenza Commissione/Italia del 2 dicembre 2014, causa C-196/13, punto 45; sentenza Commissione/Italia del 16 luglio 2015, causa C-653/13, punto 32.

A. ABRUZZO

36. Per quanto riguarda l'Abruzzo, è stata riscontrata una situazione di non conformità all'obbligo di trattamento previsto all'articolo 4 della direttiva 91/271 in relazione all'agglomerato di Lanciano-Castel Frentano.
37. Secondo quanto affermato dalle autorità italiane nella risposta alla lettera di diffida, l'agglomerato genera un carico inquinante pari a 53000 a.e.. Tali autorità hanno riconosciuto come alla data di scadenza del termine impartito per rispondere alla diffida gli impianti di depurazione esistenti non fossero in grado di sottoporre ad un trattamento secondario o equivalente l'intero carico generato dall'agglomerato, ma bensì soltanto una parte di esso pari a 39000 a.e.. Di conseguenza la parte restante, corrispondente a 14000 a.e., non poteva esser sottoposta ad alcun trattamento in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva, ai sensi del quale negli agglomerati aventi un numero di a.e. superiore a 15000 a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2000 tutte le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie avrebbero dovuto essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente. Per far sì che anche la restante parte del carico inquinante generato dall'agglomerato potesse esser adeguatamente trattata è stata intrapresa la costruzione di un nuovo impianto di depurazione della capacità di 15000 a.e., del quale era prevista l'entrata in funzione entro la fine dello scorso anno.

B. CALABRIA

38. Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione ritiene di poter giungere alla conclusione che 13 agglomerati situati in Calabria non fossero conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/271/CEE alla data di scadenza del termine impartito nella lettera di diffida.
39. L'agglomerato di Acri genera, secondo quanto indicato dalle autorità italiane nella risposta alla diffida, un carico inquinante corrispondente a 25945 a.e.. Tale indicazione però non coincide con quella precedentemente fornita dalle stesse autorità nel corso della causa C-565/10, quando il carico inquinante dell'agglomerato era stato stimato in 32666 a.e.. Questa sensibile ed apparentemente ingiustificata riduzione del carico generato non può, a parere della Commissione,

esser considerata accettabile in assenza di ulteriori informazioni e di precisi riscontri. In particolare, dal punto 27 della sentenza del 19 luglio 2012⁷ si evince la necessità che vengano forniti elementi idonei a giustificare la modifica del numero di a.e. relativo a tale agglomerato rispetto a quanto dichiarato in precedenza. Peraltro, pur volendo per ipotesi ritenere corretta una simile indicazione, vi è comunque da parte italiana una chiara ammissione di non conformità, sotto vari profili, per quanto riguarda l'agglomerato di Acri. Anzitutto è stato segnalato come alla data di riferimento solo il 60,44% del carico generato confluiva nella rete fognaria, il 36,56% del carico venisse trattato mediante sistemi individuali ed il residuo 3% non fosse né raccolto né trattato in violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della direttiva, ai sensi del quale negli agglomerati aventi un numero di a.e. superiore a 15000 a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2000 tutte le acque reflue urbane avrebbero dovuto essere raccolte in reti fognarie oppure, in via eccezionale, trattate mediante sistemi individuali o altri sistemi adeguati che raggiungano un identico livello di protezione ambientale. Inoltre è stato segnalato come alla stessa data nel territorio comunale fossero presenti 8 impianti di trattamento aventi una capacità complessiva pari a soli 24000 a.e., evidentemente insufficiente a trattare l'intero carico generato; da ciò emerge con chiarezza come una parte del carico inquinante non potesse essere sottoposta a trattamento secondario o equivalente, violando in tal modo l'obbligo di assoggettare a un tale trattamento nella loro totalità le acque reflue urbane che confluivano in reti fognarie, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva. Infine, per quanto concerne i risultati del trattamento effettuato, le autorità italiane hanno prodotto campioni relativi al solo anno 2014 e prelevati soltanto da sei degli otto impianti comunali; non soltanto tali campioni non possono essere considerati sufficientemente rappresentativi, ma in vari casi essi hanno evidenziato anche come gli scarichi non rispettassero le specifiche prescrizioni sui valori massimi di concentrazione o sulle percentuali minime di riduzione della richiesta biochimica di ossigeno ("BOD 5") e della richiesta chimica di ossigeno ("COD") contenute nella

⁷ *"Quanto all'agglomerato di Priolo Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica italiana, dopo aver essa stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti relativo a tale agglomerato era di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa e scritta ha modificato più volte tale numero senza fornire elementi idonei a giustificare tali modifiche".*

tabella 1 dell'allegato I, in violazione dell'obbligo di soddisfare i requisiti previsti al punto B di tale allegato come disposto al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva. Per porre rimedio alle lacune esistenti nell'agglomerato è stato programmato un intervento diretto al completamento della rete fognaria e al potenziamento e miglioramento del sistema depurativo, che dovrebbe esser concluso entro la fine del 2018.

40. Un intervento simile, anch'esso finalizzato ad un adeguamento del sistema depurativo e con completamento previsto entro la fine del 2018, si rende necessario, per espressa ammissione delle autorità italiane, in vista di un raggiungimento della conformità per quanto riguarda l'agglomerato di Siderno. Relativamente a quest'agglomerato non sono stati forniti dati aggiornati attinenti ai risultati del trattamento secondario o equivalente effettuato nell'impianto esistente; pertanto la Repubblica italiana non ha dimostrato di aver preso le misure necessarie a garantire che gli scarichi provenienti da tale impianto soddisfino i requisiti indicati al punto B dell'allegato I, come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva.
41. Un inadempimento dello stesso genere del precedente è ravvisabile anche in relazione all'agglomerato di Bagnara Calabria. Secondo quanto comunicato dalle autorità italiane, un necessario intervento di adeguamento del sistema depurativo dell'agglomerato, del quale era prevista la conclusione entro la fine del 2015, sarebbe stato ultimato. Tuttavia, anche in questo caso la Repubblica italiana non ha fornito dati aggiornati sui risultati del trattamento effettuato nell'impianto di depurazione presente nell'agglomerato, e dunque non ha dimostrato di aver ottemperato all'obbligo previsto al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva.
42. La situazione dell'agglomerato di Castrovillari presenta notevoli analogie con quella più sopra descritta in relazione all'agglomerato di Acri. Proprio come in quel caso, da un lato è riscontrabile una sensibile ed apparentemente ingiustificata riduzione del carico inquinante indicato nella risposta alla lettera di diffida (24000 a.e.) rispetto a quanto precedentemente dichiarato dalle autorità italiane nel corso della causa C-565/10 (30000 a.e.), e dall'altro è comunque ravvisabile un'inottemperanza agli obblighi previsti agli articoli 3 e 4 della direttiva, in quanto non tutte le acque reflue urbane prodotte dall'agglomerato vengono raccolte nella rete fognaria o gestite mediante sistemi individuali (con un 90% del carico inquinante convogliato

nella rete, un 5% gestito mediante sistemi individuali ed un residuo 5% non raccolto né in reti fognarie, né in sistemi individuali) e i campioni prelevati rivelano un mancato rispetto delle prescrizioni sui valori massimi di concentrazione o sulle percentuali minime di riduzione della richiesta biochimica di ossigeno ("BOD 5") e della richiesta chimica di ossigeno ("COD") contenute nella tabella 1 dell'allegato I. La data prevista per la conclusione del necessario intervento di adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione è il 22 novembre 2018.

43. Riguardo all'agglomerato di Crotone, le autorità italiane hanno descritto un articolato programma d'interventi che avrebbe dovuto avere come risultato finale l'entrata in funzione entro il 26 febbraio di quest'anno di un nuovo depuratore a fronte della dismissione di un altro impianto già esistente, al fine di rendere possibile un trattamento adeguato di tutte le acque reflue che confluiscono nella rete fognaria. Peraltro, riguardo ai risultati del trattamento effettuato nell'impianto preesistente non sono stati forniti dati aggiornati, in apparente inottemperanza agli obblighi previsti al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva.
44. In relazione all'agglomerato di Mesoraca nella risposta alla lettera di diffida le autorità italiane hanno dichiarato un carico inquinante pari a 13417 a.e.. Il 97% del carico è convogliato nella rete, l'1,4% è gestito mediante sistemi individuali ed il residuo 1,6% non è né raccolto in reti fognarie, né gestito mediante sistemi individuali. Le autorità italiane hanno dunque ammesso che alla data di riferimento non tutte le acque reflue urbane dell'agglomerato di Mesoraca fossero raccolte nella rete fognaria o gestite mediante sistemi individuali, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, della direttiva, ai sensi del quale l'obbligo di raccolta avrebbe dovuto esser adempiuto, in tutti gli agglomerati aventi un numero di a.e. compreso tra i 2000 e i 15000, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2005. Un intervento volto al completamento della rete fognaria avrebbe dovuto esser ultimato, secondo quanto affermato dalle autorità italiane, entro la fine di settembre dello scorso anno; esse non hanno peraltro ancora dimostrato l'effettivo conseguimento di una piena conformità nell'agglomerato a seguito di tale intervento. Incidentalmente, riguardo ad una siffatta constatazione d'inadempimento conviene anche ricordare come la Corte abbia già dichiarato in più occasioni, ed in particolare al punto 34 della sentenza del

19 luglio 2012⁸, che dalla violazione dell'obbligo di disporre di adeguate reti fognarie previsto all'articolo 3 consegue anche una violazione dell'obbligo di sottoporre le acque reflue ad un trattamento secondario o equivalente previsto all'articolo 4. Il fatto che nell'agglomerato di Mesoraca una parte delle acque reflue urbane non sia raccolta nella rete fognaria comporta evidentemente che essa non possa neppure esser convogliata verso un impianto e sottoposta a trattamento secondario o equivalente. In simili circostanze, conformemente alla suddetta giurisprudenza della Corte sarebbe in linea di principio possibile far discendere dalla violazione dell'articolo 3 anche la violazione dell'articolo 4, nella fattispecie applicabile in virtù della disposizione relativa agli agglomerati aventi un numero di a.e. compreso tra 10000 e 15000 contenuta al secondo trattino del paragrafo 1 di tale articolo. Tuttavia, dato che in relazione all'agglomerato in questione nella sentenza del 19 luglio 2012 è stato constatato soltanto un inadempimento dell'articolo 3, la Commissione ritiene di doversi limitare a constatare per tale agglomerato una perdurante violazione dell'articolo 3.

45. Anche riguardo all'agglomerato di Montebello Ionico risulta che alla data di riferimento non tutte le acque reflue urbane fossero raccolte in reti fognarie o gestite con sistemi individuali. Secondo quanto indicato dalle autorità italiane nella risposta alla lettera di diffida, l'agglomerato genera un carico inquinante corrispondente a 8745 a.e.. Le autorità italiane hanno segnalato come soltanto il 92% di tale carico fosse raccolto nella rete fognaria, il 5% venisse gestito mediante sistemi individuali e il 3% non fosse né raccolto in reti fognarie né gestito mediante sistemi individuali, anche in questo caso in violazione dell'obbligo previsto all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, della direttiva. Le autorità italiane hanno segnalato che è in atto un intervento volto ad un completamento della rete fognaria e ad un adeguamento dell'impianto di trattamento, che dovrebbe concludersi nel novembre di quest'anno..Infine, visto che l'agglomerato di Montebello Ionico scarica il suo

⁸ "Per quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabria, Crotone, Rossano (Calabria), Supersano (Puglia), e Messina I (Sicilia), è sufficiente constatare che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, l'obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007, Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo, C-530/07, punto 55)".

carico in acque costiere e che, secondo quanto indicato dalle autorità italiane nella risposta alla lettera di diffida, l'agglomerato genera un carico inquinante corrispondente a 8745 a.e, la Commissione non intende più addebitare una violazione dell'articolo 4 per questo agglomerato, in quanto tale disposizione non è più considerata pertinente a seguito della riduzione del carico.

46. Secondo quanto indicato dalle autorità italiane nella risposta alla lettera di diffida, l'agglomerato di Motta San Giovanni genera un carico inquinante pari a 6866 a.e.. Alla data di riferimento soltanto una parte, corrispondente al 80% del carico complessivo, era raccolta nella rete fognaria, mentre il 5% del carico era gestito mediante sistemi individuali. Il restante 15% del carico inquinante prodotto dall'agglomerato non veniva né raccolto in reti fognarie, né gestito mediante sistemi individuali, contrariamente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, della direttiva. In vista di un completamento della rete fognaria e della realizzazione di un nuovo collettore all'impianto di depurazione dell'agglomerato sono stati effettuati dei lavori che secondo le autorità italiane avrebbero dovuto esser ultimati entro il 26 marzo di quest'anno. Visto che l'agglomerato scarica le sue acque reflue in acque dolci, e tenendo in considerazione che dalla violazione dell'obbligo di disporre di adeguate reti fognarie previsto all'articolo 3 consegue anche una violazione dell'obbligo di sottoporre le acque reflue ad un trattamento secondario o equivalente previsto all'articolo 4 (come già indicato al punto 44 con riferimento all'agglomerato di Mesoraca), il fatto che nell'agglomerato di Motta San Giovanni una parte (15%) delle acque reflue urbane non sia né raccolta in reti fognarie, né gestita mediante sistemi individuali comporta evidentemente che essa non possa neppure esser convogliata verso un impianto e sottoposta a trattamento secondario o equivalente. In simili circostanze, dalla violazione dell'articolo 3 discende chiaramente anche la violazione dell'articolo 4, in virtù della disposizione relativa agli agglomerati aventi un numero di a.e. superiore a 2000 contenuta al terzo trattino del paragrafo 1 di tale articolo.
47. Per quanto concerne l'agglomerato di Reggio Calabria, il governo italiano ha segnalato che, dopo che negli anni scorsi erano già stati portati a termine vari interventi che pur essendo mirati al potenziamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue non erano di per sé risolutivi dei problemi esistenti,

l'anno scorso avrebbero dovuto esser avviati dei lavori diretti ad un definitivo completamento delle reti fognarie nonché ad un adeguamento del sistema depurativo attraverso il potenziamento di alcuni impianti esistenti, la dismissione di altri e la realizzazione di un impianto nuovo. La data prevista per la conclusione di questi lavori finalizzati al raggiungimento della conformità sia rispetto all'articolo 3 che all'articolo 4 della direttiva è il 19 marzo 2019. Attualmente nell'agglomerato sono in funzione 8 impianti di trattamento delle acque reflue urbane. In relazione a uno di essi la Repubblica italiana ha prodotto un numero sufficiente di campioni rappresentativi dai quali risulta che gli scarichi provenienti dall'impianto appaiono conformi al paragrafo 3 dell'articolo 4, che prevede l'obbligo di soddisfare i requisiti indicati al punto B dell'allegato I, fra i quali assumono particolare rilievo quelli concernenti i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione della richiesta biochimica di ossigeno ("BOD 5") e della richiesta chimica di ossigeno ("COD") di cui alla tabella 1. Invece in relazione agli altri 7 impianti non sono stati forniti dati aggiornati, e di conseguenza la Repubblica italiana non ha dimostrato di aver preso le misure necessarie a garantire che in essi venga effettuato un trattamento delle acque reflue urbane conforme a quanto previsto al paragrafo 3 dell'articolo 4.

48. Il carico inquinante generato dall'agglomerato di Rende corrisponde a 293636 a.e., secondo quanto comunicato dalle autorità italiane. Queste ultime hanno segnalato che alla scadenza del termine impartito nella lettera di diffida soltanto l'80% del carico inquinante generato dall'agglomerato era raccolto nella rete fognaria, mentre il 5% era gestito mediante sistemi individuali ed il restante 15% non era né raccolto in reti fognarie, né gestito mediante sistemi individuali. Ancora una volta, dunque, le autorità italiane riconoscono come alla data di riferimento l'agglomerato in questione non fosse provvisto di una rete fognaria idonea a raccogliere e convogliare la totalità delle sue acque reflue urbane, in chiara inottemperanza all'obbligo previsto all'articolo 3 della direttiva. Un intervento volto al completamento e al potenziamento del sistema fognario e depurativo dell'intero agglomerato dovrebbe essere ultimato entro la fine del 2018. Inoltre, tenuto conto della già citata giurisprudenza che dalla violazione dell'obbligo di disporre di reti fognarie fa derivare anche una violazione dell'obbligo di sottoporre le acque reflue ad un trattamento secondario o equivalente, anche in questo caso sarebbe

astrattamente prospettabile che l'inadempimento nell'agglomerato in questione non riguardi soltanto l'articolo 3 ma anche l'articolo 4 della direttiva. Tuttavia, considerazioni analoghe a quelle già esposte in riferimento all'agglomerato di Mesoraca fanno propendere anche in questo caso per una constatazione del perdurante inadempimento in relazione al solo articolo 3.

49. Secondo le autorità italiane, l'agglomerato di Sellia Marina genera un carico inquinante pari a 23081 a.e.. In relazione a quest'agglomerato è stato indicato che alla scadenza del termine fissato nella lettera di diffida soltanto l'84% del carico generato era raccolto nella rete fognaria, mentre il 16% era trattato mediante sistemi individuali. Secondo le autorità italiane, un intervento volto al definitivo completamento e al potenziamento del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato avrebbe dovuto esser avviato l'anno scorso e dovrebbe esser completato entro il 19 marzo 2019.
50. Per l'agglomerato di Soverato valgono considerazioni del tutto analoghe a quelle già esposte con riferimento all'agglomerato di Rende. Le autorità italiane hanno indicato come alla data di riferimento vi fosse un carico inquinante complessivamente stimabile in 40000 a.e., di cui il 95% raccolto nella rete fognaria, l'1% gestito mediante sistemi individuali ed il restante 4% né raccolto in reti fognarie né gestito mediante sistemi individuali, in violazione dell'obbligo previsto all'articolo 3 della direttiva. Anche in questo caso, un intervento volto al completamento e al potenziamento del sistema fognario e depurativo dell'intero agglomerato dovrebbe essere ultimato entro la fine del 2018. Come già visto, alla luce della giurisprudenza che dalla violazione dell'obbligo di disporre di reti fognarie fa discendere anche una violazione dell'obbligo di sottoporre le acque reflue ad un trattamento secondario o equivalente parrebbe astrattamente prospettabile che la constatazione di un persistente inadempimento in quest'agglomerato riguardi non soltanto l'articolo 3 ma anche l'articolo 4 della direttiva, anche se le considerazioni precedentemente svolte riguardo alla presenza nella sentenza del 19 luglio 2012 di una constatazione di inadempimento per il solo articolo 3 inducono la Commissione a mantenere inalterato l'addebito mosso in relazione all'agglomerato in questione.
51. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, l'agglomerato di Rossano genera un carico inquinante di 70000 a.e. e sono attualmente in funzione in tale

agglomerato tre impianti di depurazione aventi una capacità totale di trattamento di 52000 a.e.. Da questi dati appare chiaro che gli impianti di depurazione esistenti sono complessivamente sottodimensionati rispetto al carico inquinante generato dall'agglomerato, e che essi non sono dunque in grado di soddisfare il fabbisogno totale di tale agglomerato. Da ciò consegue che almeno una parte del carico generato nell'agglomerato di Rossano non è attualmente sottoposta a trattamento secondario o equivalente, in violazione dell'obbligo previsto al paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva. Inoltre, per quanto riguarda gli scarichi provenienti dagli impianti esistenti, i campioni forniti rivelano infatti una mancanza di conformità alle prescrizioni sui valori massimi di concentrazione e sulle percentuali minime di riduzione della richiesta biochimica di ossigeno ("BOD 5") e della richiesta chimica di ossigeno ("COD") contenute nella tabella 1 dell'allegato I, in violazione dell'obbligo di soddisfare i requisiti di cui al punto B di tale allegato come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva. Le autorità italiane hanno segnalato che un intervento volto a consentire la messa in conformità dell'agglomerato avrebbe dovuto esser avviato l'anno scorso e dovrebbe esser ultimato entro il 19 dicembre 2018.

C. CAMPANIA

52. Sulla base delle informazioni fornite dalla Repubblica italiana, la Commissione ritiene di poter concludere che in 7 agglomerati campani, tutti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 91/271/CEE, alla scadenza del termine impartito nella lettera di diffida non fosse adempiuto l'obbligo di sottoporre tutte le acque reflue urbane ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente come previsto dalla suddetta disposizione.
53. In relazione all'agglomerato di Battipaglia nella nota di risposta alla lettera di diffida le autorità italiane hanno dichiarato un carico inquinante pari a 66787 a.e., mentre nella tabella riassuntiva di accompagnamento della nota il carico dichiarato è uguale a 69570 a.e.. In precedenza esse avevano indicato per lo stesso agglomerato un carico pari a 69570 a.e.. Questa apparentemente ingiustificata riduzione del carico non può, a parere della Commissione, esser considerata accettabile in mancanza di più precise informazioni e riscontri, ed in particolare di elementi idonei a giustificare la modifica del numero di a.e. relativo a tale agglomerato. Pur volendo

per ipotesi ammettere che una riduzione del carico abbia avuto luogo, vi è comunque da parte italiana l'ammissione di una situazione di non conformità. Di fatto, soltanto una parte (30000 a.e.) del carico generato dall'agglomerato di Battipaglia è trattata presso un impianto di depurazione avente una capacità di trattamento uguale a 35000 a.e., e dunque palesemente inadeguato a trattare l'intero carico inquinante generato da tale agglomerato. La rimanente parte del carico inquinante generato dall'agglomerato, che secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane corrisponderebbe a 36787 a.e., non risultava trattata alla data di riferimento, configurando dunque una palese inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva. Ai fini del raggiungimento della conformità è previsto che la parte restante del carico, equivalente a 36787 a.e., venga convogliata verso l'impianto di depurazione di Salerno. Per poter conseguire un simile risultato sono stati avviati dei lavori che dovrebbero esser ultimati nel corso del prossimo anno.

54. Considerazioni analoghe a quelle esposte in relazione all'agglomerato precedente valgono anche per quanto riguarda l'agglomerato di Benevento, che secondo le informazioni fornite dall'Italia genera un carico inquinante di 60926 a.e.. Nell'agglomerato sono attualmente in funzione tre impianti di depurazione che complessivamente hanno una capacità di trattamento di 11.000 a.e. e sono pertanto idonei a trattare soltanto una parte minima del carico ivi convogliato. Dunque la situazione di non conformità è dello stesso tipo di quella già descritta per l'agglomerato precedente, con gran parte del carico non sottoposta ad alcun trattamento. Per poter raggiungere la conformità è stata intrapresa la costruzione di un nuovo depuratore della capacità di 55000 a.e., che dovrebbe entrare in funzione nell'ottobre di quest'anno.
55. Anche per quanto riguarda l'agglomerato di Ischia le autorità italiane hanno informato la Commissione della loro intenzione di costruire un impianto di depurazione che dovrebbe garantire un trattamento secondario delle acque reflue, in modo da porre fine all'attuale situazione di non conformità. Tuttavia i lavori di costruzione dell'impianto non sono ancora stati iniziati, e le autorità italiane non sono neppure state in grado di fornire un calendario indicativo circa i tempi previsti per l'esecuzione di tali lavori.

56. In una situazione non dissimile da quella del precedente agglomerato si trovano anche quelli di Casamicciola Terme e di Forio. Per ciascuno di essi è stata progettata la costruzione di un depuratore che possa effettuare un trattamento secondario delle acque reflue, mettendo così fine all'attuale situazione di non conformità di tali agglomerati. I lavori di costruzione dei due impianti non sono ancora stati iniziati, e le autorità italiane hanno trasmesso i calendari previsti per i lavori, che in entrambi i casi dovrebbero esser iniziati nell'ottobre di quest'anno e conclusi nel dicembre 2020. In relazione a tali agglomerati nella tabella riassuntiva di accompagnamento della nota di risposta alla lettera di diffida le autorità italiane hanno dichiarato un carico inquinante pari a, rispettivamente, 43118 e 51327 a.e.. Tali valori però non coincidono con quelli precedentemente comunicati dalle stesse autorità, che avevano stimato il carico inquinante degli agglomerati in, rispettivamente, 28000 e 43000 a.e., ed avevano anche fornito adeguati elementi al fine di giustificare tale riduzione del carico. Nello specifico, con la nota della Rappresentanza Permanente n. 7122 del 30 luglio 2015 (allegato 9), contenente dati aggiornati al mese di giugno 2015, l'Italia trasmetteva alla Commissione una breve relazione descrittiva, corredata da una dettagliata appendice tecnica, contenente chiarimenti sulla più recente rivalutazione degli abitanti equivalenti effettuata per gli agglomerati in esame e la metodologia utilizzata a tal fine, alla luce di un maggior dettaglio informativo disponibile in quel momento, sia per quanto riguardava i dati di popolazione, sia rispetto alle più recenti informazioni ottenute dal Gestore del Servizio Idrico dei comuni interessati in merito agli effettivi consumi idrici e alla loro variabilità stagionale. Alla luce della nuova valutazione effettuata è stato assunto come carichi generati dagli agglomerati in esame, rispettivamente, il valore di 28000 a.e. per l'agglomerato di Casamicciola Terme, invece del carico pari a 43118 a.e. stimato in precedenza, ed il valore di 43000 a.e. per l'agglomerato di Forio, invece del carico pari a 51327 a.e. precedentemente considerato. I nuovi dati stimati sostituivano pertanto quelli precedentemente comunicati alla Commissione nelle diverse comunicazioni sulla verifica di attuazione degli interventi previsti per il superamento delle situazioni di non conformità constatate dalla Corte nella causa C-565/10. Su tali ultimi valori, vale a dire 28000 a.e. per l'agglomerato di Casamicciola Terme e 43000 a.e. per l'agglomerato di Forio, la Commissione ha basato dunque il suo calcolo della sanzione globale, considerando invece i valori dichiarati nella tabella riassuntiva di accompagnamento della nota di risposta alla

lettera di diffida come un mero errore formale da parte dell'Italia nella compilazione dei dati.

57. Per quanto concerne l'agglomerato di Napoli Est, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che una conformità dovrebbe esser conseguita per quest'agglomerato a seguito della realizzazione di una serie d'interventi diretti all'adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione esistente. Alcuni dei necessari lavori sono attualmente in corso, mentre altri non sono ancora stati avviati; la conclusione dei lavori è prevista per il mese di dicembre 2020. Non sono stati forniti dati sul trattamento effettuato nell'impianto esistente. Di conseguenza, le autorità italiane non hanno dimostrato d'aver ottemperato all'obbligo di far sì che gli scarichi provenienti da tale impianto soddisfino i requisiti indicati al punto B dell'allegato I della direttiva. L'agglomerato genera, secondo quanto indicato dalle autorità italiane nella risposta alla lettera di diffida, un carico inquinante corrispondente a 755720 a.e.. Tale indicazione però non coincide con quella precedentemente fornita dalle stesse autorità, quando il carico inquinante dell'agglomerato era stato stimato in 862875 a.e., da gestire mediante un impianto di trattamento avente una capacità organica pari a 880000 a.e.. Questa sensibile ed apparentemente ingiustificata riduzione del carico generato non può, a parere della Commissione, esser considerata accettabile in assenza di ulteriori informazioni e di precisi riscontri. In particolare, dal punto 27 della sentenza del 19 luglio 2012 si evince la necessità che vengano forniti elementi idonei a giustificare la modifica del numero di a.e. relativo a tale agglomerato rispetto a quanto dichiarato in precedenza.
58. Lavori di costruzione di un impianto di depurazione sono in corso anche nell'agglomerato di Vico Equense. I lavori si trovano attualmente ad uno stadio avanzato di esecuzione, e dovrebbero consentire di raggiungere entro l'anno in corso la conformità dell'agglomerato.

D. FRIULI VENEZIA GIULIA

59. Dalle informazioni pervenute alla Commissione, due agglomerati situati nella regione del Friuli Venezia Giulia risultano attualmente non conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/271/CEE.

60. Con la nota della Rappresentanza Permanente n. 7391 del 25 luglio 2014 (allegato 6b), le autorità italiane hanno informato la Commissione del fatto che in relazione all'agglomerato precedentemente denominato Cervignano del Friuli sarebbe intervenuta una notevole ridefinizione territoriale. Esso sarebbe infatti stato suddiviso in 15 diversi agglomerati di minori dimensioni, 7 dei quali aventi un carico inquinante superiore a 2000 a.e.. Questi ultimi sarebbero denominati "Cervignano-Marano" (per il quale è stato dichiarato un carico pari a 6655 a.e.), "Cervignano-San Giorgio di Nogaro" (5833 a.e.), "Cervignano-Torviscosa" (111078 a.e.), "Cervignano-Cervignano" (12549 a.e.), "Muzzana" (2453 a.e.), "Cervignano-Carlino" (2428 a.e.) e "Cervignano-Aussa Corno" (26601 a.e.). Tale ridefinizione territoriale avrebbe anche comportato una notevole riduzione del carico complessivo generato dall'agglomerato, stimato dalle autorità italiane nella succitata nota in 169849 a.e., carico che però non coincide con quello precedentemente fornito dalle stesse autorità nelle diverse comunicazioni sulla verifica di attuazione degli interventi previsti per il superamento delle situazioni di non conformità constatate dalla Corte nella causa C-565/10, vale a dire nelle note del 29 ottobre 2012 (allegato 2a), 8 novembre 2012 (allegato 2b), 17 dicembre 2013 (allegato 4a) e 29 gennaio 2014 (allegato 4b), quando il carico inquinante dell'agglomerato era stato stimato ed era rimasto invariato a 240658 a.e.. Su quest'ultimo valore la Commissione ha basato dunque il suo calcolo della sanzione globale, dal momento che esso è l'unico valore recente comunicato dall'Italia alla Commissione riguardo all'intero agglomerato, prima dell'asserita ridefinizione territoriale. La Commissione contesta la ridefinizione territoriale dell'agglomerato e la conseguente riduzione degli abitanti equivalenti da essa derivante, dal momento che l'Italia non ha fornito alcun elemento idoneo a giustificare una tale ridefinizione. Al contrario, dalle mappe fornite dall'Italia nella succitata nota, riguardanti la situazione degli agglomerati nel 2011 e nel 2013, si evince che alcuni dei nuovi risultanti agglomerati, vale a dire Cervignano-San Giorgio di Nogaro Lato Est, Cervignano-Galli, Cervignano-San Giorgio di Nogaro, Cervignano-Cervignano, Cervignano-Villanova Nogaro e Cervignano-Aussa Corno, appaiano contigui, non giustificando pertanto la ripermimetrazione operata. Dalla stessa mappa si evince anche la presenza di ulteriori tre agglomerati, vale a dire San Giorgio di Nogaro-Muscoli, San Giorgio di Nogaro-Scodovacca e San Giorgio di Nogaro-Zellina, dimostrando quindi che il totale numero dei risultanti nuovi agglomerati non sarebbe 15, come sostenuto dalle

autorità italiane nella nota del 25 luglio 2014, ma maggiore e non ben precisato. Infine, secondo quanto comunicato dalle stesse autorità nella succitata nota, la riduzione del carico sarebbe sostanzialmente dovuta ad una variazione del carico industriale. Tuttavia, in assenza di precisi riscontri e di adeguate prove documentali, tale riduzione non può, a parere della Commissione, essere considerata accettabile. Peraltro, pur volendo per ipotesi considerare accettabile una siffatta ridefinizione e, conseguentemente, una riduzione del carico (che, come già visto, andrebbero invece adeguatamente comprovate), vi sarebbe comunque, per espressa ammissione delle autorità italiane, una chiara inottemperanza all'obbligo di raccolta in tre dei suddetti agglomerati, e più precisamente in quelli di Cervignano-San Giorgio di Nogaro (con una parte del carico non raccolta pari a 590 a.e.), Cervignano-Cervignano (5495 a.e. non raccolti) e Cervignano-Carlino (127 a.e. non raccolti). Inoltre, gli agglomerati di Cervignano-Torviscosa e Cervignano-Aussa Corno, per i quali è stato dichiarato un carico inquinante superiore a 15000 a.e., e quello di Cervignano-Cervignano, per il quale è stato dichiarato un carico inquinante superiore a 10000 a.e., sarebbero soggetti anche all'obbligo di trattamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva; in relazione a questi agglomerati, per effetto della già più volte richiamata giurisprudenza della Corte si potrebbe in linea di principio giungere alla conclusione che, dal momento che gli agglomerati non sono provvisti di una rete fognaria idonea a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, l'obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente non sia dunque a fortiori adempiuto. Tuttavia, anche in questo caso l'avvenuta constatazione nella sentenza del 19 luglio 2012 di una violazione del solo articolo 3 porta la Commissione a concludere che soltanto tale addebito vada mantenuto. Per porre rimedio alla situazione di non conformità esistente nell'agglomerato, o negli agglomerati, in questione sono stati intrapresi dei lavori che, secondo quanto comunicato dalle autorità italiane, dovrebbero essere conclusi entro la fine del 2018.

61. In relazione all'agglomerato di Trieste-Muggia-San Dorligo le autorità italiane hanno messo in luce come, per poter porre rimedio all'attuale assenza di conformità all'articolo 4 della direttiva, si siano resi necessari due diversi interventi rispettivamente consistenti nell'adeguamento di uno degli impianti di depurazione esistenti e nella dismissione di un altro con il conseguente convogliamento delle

acque reflue verso il primo di tali impianti. È previsto che questi interventi vengano ultimati entro il mese di agosto di quest'anno.

E. LIGURIA

62. In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione deve constatare come in tre agglomerati situati in Liguria ed aventi un numero di a.e. superiore a 15000 alla scadenza del termine impartito nella lettera di diffida non fossero adempiuti gli obblighi previsti all'articolo 4 della direttiva 91/271.
63. Per quanto riguarda l'agglomerato di Albenga, al fine di porre rimedio all'attuale situazione di non conformità all'obbligo di trattamento sono in corso dei lavori diretti a rendere possibile un convogliamento delle acque reflue verso l'impianto di trattamento dell'agglomerato di Borghetto Santo Spirito. È previsto che a seguito di quest'intervento possa esser raggiunta la conformità entro il 30 novembre di quest'anno.
64. Nell'agglomerato di Rapallo è in corso la costruzione di un impianto di depurazione che dovrebbe entrare in funzione entro fine ottobre 2019, mettendo fine all'attuale situazione di non conformità dell'agglomerato all'obbligo di trattamento delle acque reflue.
65. Per l'agglomerato di Recco le autorità italiane sostengono che a seguito dei lavori effettuati sia stata raggiunta una cosiddetta "conformità strutturale" nel mese di aprile dello scorso anno, e dunque successivamente alla scadenza del termine impartito nella lettera di diffida. Peraltro tali autorità non hanno prodotto campioni, e di conseguenza non è stato possibile verificare che gli scarichi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue urbane che confluiscono nella rete fognaria dell'agglomerato in esame soddisfino i requisiti previsti al punto B dell'allegato I della direttiva.

F. PUGLIA

66. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione deve constatare che tre agglomerati situati in Puglia non sono conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/271/CEE.

67. Nell'agglomerato di Casamassima, le cui acque reflue per espressa ammissione delle autorità italiane non sono attualmente sottoposte a trattamento secondario, sono in corso lavori diretti a dotare l'agglomerato stesso di un impianto di depurazione adeguato. Secondo quanto indicato dalle autorità italiane, l'impianto dovrebbe entrare in funzione entro il primo febbraio del prossimo anno.
68. Nell'agglomerato di Porto Cesareo non viene adempiuto né l'obbligo di raccolta né quello di trattamento delle acque reflue urbane. L'impianto di depurazione esistente non funziona, e l'intero carico inquinante generato dall'agglomerato risulta gestito soltanto con sistemi individuali. Al fine di superare questa chiara situazione di non conformità è stata avviata una serie di interventi che prevedono un completamento della rete fognaria esistente, un adeguamento dell'impianto di depurazione e la costruzione di un collettore e di una condotta sottomarina. È previsto che i lavori attualmente in corso per realizzare questi interventi vengano completati entro il 23 dicembre di quest'anno.
69. L'agglomerato di Taviano genera un carico inquinante pari a 51313 a.e.. Alla scadenza del termine fissato nella lettera di diffida il 55% del carico inquinante era raccolto nella rete fognaria dell'agglomerato, mentre il restante 45% non era in essa raccolto ma veniva gestito con sistemi individuali asseritamente idonei a garantire un livello di protezione dell'ambiente equivalente a quello assicurato da una rete fognaria. Peraltro una simile affermazione appare sostanzialmente contraddetta dal fatto che dalla documentazione contenuta nel CD-ROM allegato alla nota della Rappresentanza Permanente n. 1465 del 9 febbraio 2015 risultava che nei comuni di Racale e Melissano fossero utilizzati dei cosiddetti "pozzi neri", che a parere della Commissione non sarebbero in grado di assicurare un livello di protezione ambientale comparabile a quello ottenibile con una rete fognaria. Inoltre, pur sostenendo che i sistemi individuali fossero sufficienti ad assicurare il necessario livello di protezione dell'ambiente, nella risposta alla diffida le autorità italiane hanno anche affermato che era stato comunque programmato un completamento dell'infrastruttura fognaria dell'agglomerato, ed hanno riportato un calendario delle varie fasi dell'intervento, da cui risulta anche che l'entrata in funzione dell'infrastruttura completa era prevista entro il 10 dicembre 2016; simili affermazioni costituiscono evidentemente un'indiretta ammissione di un'assenza di

conformità da parte italiana per quanto riguarda l'agglomerato di Taviano alla scadenza del termine stabilito nella lettera di diffida, e renderebbero altresì necessario un puntuale riscontro da parte italiana circa l'ultimazione del suddetto intervento.

G. SICILIA

70. Sulla base di quanto comunicato dalle autorità italiane, la Commissione ritiene di dover giungere alla conclusione che 51 agglomerati situati in Sicilia non fossero conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/271 alla scadenza del termine impartito nella lettera di diffida.
71. In relazione all'agglomerato di Avola le autorità italiane sostengono che sia stata raggiunta la conformità a seguito di un intervento ultimato nel novembre 2014. Esse hanno prodotto campioni relativi all'anno 2015, dai quali risulta però che nell'agglomerato non sono state rispettate le prescrizioni sui valori massimi di concentrazione e sulle percentuali minime di riduzione della richiesta biochimica di ossigeno ("BOD 5") e della richiesta chimica di ossigeno ("COD") contenute nella tabella 1 dell'allegato I della direttiva, in violazione dell'obbligo di soddisfare i requisiti previsti al punto B di tale allegato come disposto al paragrafo 3 dell'articolo 4.
72. Inoltre, per quanto riguarda gli agglomerati di Palma di Montechiaro, Termini Imerese e Roccalumera, le autorità italiane sostengono che sia stata raggiunta una "conformità strutturale", intendendo con tale espressione riferirsi ad una conformità degli agglomerati dal punto di vista infrastrutturale. Peraltro, per il primo di tali agglomerati le autorità italiane hanno prodotto campioni relativi agli anni 2014 e 2015 che rivelano un mancato rispetto delle prescrizioni sui valori massimi di concentrazione e sulle percentuali minime di riduzione della richiesta biochimica di ossigeno ("BOD 5") e della richiesta chimica di ossigeno ("COD") di cui alla tabella 1 dell'allegato I della direttiva, mentre per il secondo non è stato prodotto un numero sufficientemente rappresentativo di campioni e per il terzo non è stato prodotto alcun campione. Anche in relazione a questi tre agglomerati è dunque ravvisabile l'inadempimento, da parte della Repubblica italiana, dell'obbligo ad essa incombente in forza del paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva, letto in combinato disposto con il punto B.2 e con la tabella 1 dell'allegato I.

73. In relazione agli altri 47 agglomerati siciliani che formano oggetto del presente ricorso il governo italiano non mette in discussione l'effettiva sussistenza degli inadempimenti addebitati e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in ciascuno di tali agglomerati specificando gli interventi a seguito dei quali essi saranno resi conformi alle disposizioni della direttiva, il che dovrebbe però avvenire in numerosi casi soltanto ad una data di molto posteriore alla scadenza del termine impartito nella lettera di diffida.
74. Anzitutto, la Repubblica italiana riconosce che gli agglomerati di Adrano, Catania e altri e Palermo e frazioni limitrofe non sono attualmente provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva. Per quanto concerne l'agglomerato di Adrano soltanto il 70% del carico inquinante generato è raccolto nella rete fognaria, mentre il restante 30% non è invece né raccolto né gestito mediante sistemi individuali; un adeguamento del sistema fognario di quest'agglomerato è previsto entro il mese di luglio 2019. Anche nel caso dell'agglomerato denominato Catania e altri soltanto una parte del carico inquinante è raccolta nella rete fognaria, e più precisamente il 41%, mentre il 59% del carico non è né raccolto né gestito mediante sistemi individuali; un adeguamento del sistema fognario dell'agglomerato è previsto entro il mese di dicembre 2021. Per quanto concerne l'agglomerato denominato Palermo e frazioni limitrofe, l'80% del carico inquinante è raccolto nella rete fognaria mentre il restante 20% non è né raccolto né gestito mediante sistemi individuali; un adeguamento della rete fognaria di quest'agglomerato è previsto entro il mese di gennaio 2021. Alla luce del già più volte richiamato punto 34 della sentenza del 19 luglio 2012, parrebbe in linea di principio possibile constatare che, dal momento che i suddetti agglomerati non sono provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, l'obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, non è dunque a fortiori adempiuto; tuttavia, ancora una volta la Commissione ritiene di doversi limitare a concludere per una perdurante violazione del solo articolo 3, in linea con la constatazione operata dalla Corte riguardo agli agglomerati in questione nella sentenza del 19 luglio 2012.

75. Inoltre, la Repubblica italiana ammette l'inottemperanza agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni contenute all'articolo 3 ed all'articolo 4 della direttiva in relazione agli agglomerati di Misterbianco e altri (in cui il 59% del carico inquinante non è né raccolto né gestito con sistemi individuali, e la cui data prevista di raggiungimento della conformità è il mese di agosto 2020), Aci Catena (in cui il 100% del carico non è né raccolto né gestito con sistemi individuali, con un raggiungimento della conformità previsto per il novembre 2020), Giarre-Mascalì-Riposto e altri (quota di mancata raccolta del carico con reti fognarie o sistemi individuali e, a fortiori, di mancato trattamento pari al 42%, conformità prevista nel gennaio 2021), Caltagirone (quota non raccolta né trattata pari al 42% del carico generato, conformità prevista nel gennaio 2019), Aci Castello (quota non raccolta né trattata pari al 70%, conformità prevista nel novembre 2020), Acireale e altri (17% del carico raccolto nella rete fognaria, 60% gestito con sistemi individuali, 23% non raccolto né trattato, conformità prevista nel novembre 2020), Belpasso (100% del carico non raccolto né trattato, conformità prevista per l'agosto 2020), Gravina di Catania (80% del carico non raccolto né trattato, conformità prevista per l'agosto 2020), San Giovanni La Punta (60% del carico non raccolto né trattato, conformità prevista per il dicembre 2021), Agrigento e periferia (quota non raccolta né trattata pari al 9% del carico generato, conformità prevista per il maggio 2020), Porto Empedocle (quota non raccolta né trattata pari al 5%, raggiungimento della conformità previsto per quest'anno), Sciacca (25% del carico non raccolto né trattato, conformità prevista per l'anno prossimo), Cefalù (quota non raccolta né trattata pari al 2%, conformità prevista per il novembre 2019), Carini e ASI Palermo (15% del carico non raccolto né trattato, conformità prevista per il settembre 2018), Santa Flavia (quota non raccolta né trattata pari al 5%, conformità prevista per il febbraio 2019), Augusta (30% del carico non raccolto né trattato, conformità prevista per il luglio 2019), Carlentini (15% del carico non raccolto né trattato, conformità prevista per il gennaio 2019), Scoglitti (45% del carico non raccolto né trattato, conformità prevista per il gennaio 2019), Marsala (49% del carico non raccolto né trattato, conformità prevista per il prossimo anno) e Messina 6 (20% del carico non raccolto né trattato, conformità prevista per il giugno 2020).
76. Infine, la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del termine fissato nella lettera di diffida, l'obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che

confluiscono in reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all'articolo 4 della direttiva, non fosse rispettato negli agglomerati di Pace del Mela (in relazione al quale è stato indicato un raggiungimento della conformità nel 2016, sebbene una simile affermazione non fosse accompagnata da alcun dato attinente ai risultati del trattamento effettuato), Ribera, Trabia, Scicli e Milazzo (per i quali è previsto un raggiungimento della conformità entro quest'anno), Rometta (conformità prevista per il mese di marzo del prossimo anno), Ragusa (conformità prevista per il mese di luglio del prossimo anno), Palagonia e Consortile Sant'Agata Militello (agosto 2018), Capo d'Orlando, Consortile Torregrotta e Gioiosa Marea (dicembre 2018), Macchitella e Patti (gennaio 2019), Castelvetro 1 (febbraio 2019), Mazara del Vallo (maggio 2019), Furnari (giugno 2019), Misilmeri e Campobello di Mazara (ottobre 2019), Triscina Marinella (entro il 2019), Favara (maggio 2020), Scordia-Militello Val di Catania e Tremestieri Etneo (agosto 2020) e Niscemi (in relazione al quale le autorità italiane non sono in grado di prevedere i tempi di adeguamento).

77. Incidentalmente conviene anche segnalare che le autorità italiane sostengono che Belpasso, Gravina di Catania e Tremestieri Etneo non sarebbero agglomerati a sé stanti ma bensì appartenerebbero all'agglomerato di Misterbianco e altri, nel cui carico stimabile intorno ai 200000 a.e. andrebbero ricompresi anche i carichi generati da quei tre comuni (vale a dire rispettivamente 23606 a.e., 28505 a.e. e 23117 a.e.), e che neppure Aci Catena (avente un carico generato di 29662 a.e.) sarebbe un agglomerato a sé stante ma farebbe parte dell'agglomerato di Acireale e altri (avente un carico pari a 163285 a.e.). Tuttavia, simili affermazioni non appaiono corroborate da alcun elemento idoneo a giustificare le modifiche intervenute rispetto a quanto dichiarato in precedenza in relazione a tali agglomerati. Considerazioni simili valgono anche per l'agglomerato di Macchitella, riguardo al quale le autorità italiane sostengono nella risposta alla diffida un'appartenenza all'agglomerato di Gela (avente un carico generato pari a 93000 a.e.); quest'ultimo agglomerato non forma oggetto della sentenza nella causa C-565/10. Una siffatta indicazione però non coincide con quella precedentemente fornita dalle stesse autorità, che avevano indicato Macchitella come un agglomerato a sé stante. La Commissione contesta l'asserita ridefinizione dell'agglomerato, dal momento che l'Italia non ha fornito alcun elemento idoneo a giustificarla.

H. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10

78. Per quanto riguarda l'articolo 10 della direttiva 91/271, la sua violazione può discendere da una violazione dell'articolo 4 della stessa direttiva.
79. Al riguardo, la Corte ha già chiarito ai punti 41, 42 e 43 della sentenza del 19 luglio 2012 che gli agglomerati nei quali non è garantito un livello adeguato di trattamento delle acque reflue urbane in conformità all'articolo 4 sono intrinsecamente inadeguati ad assicurare un trattamento adeguato in presenza di variazioni stagionali di carico, e pertanto non sono conformi neppure a quanto disposto all'articolo 10.
80. Nel caso di specie, alla data di scadenza del termine impartito nella lettera di diffida del 70 agglomerati rientranti fra quelli che avevano formato oggetto della del 19 luglio 2012 non disponevano di adeguati sistemi di trattamento delle acque reflue urbane che consentissero di trattare, in modo completo ed in ogni momento dell'anno, tutti i reflui prodotti. Tali agglomerati, pertanto, non garantivano alla suddetta data un trattamento completo di tutto il carico inquinante generato in condizioni normali e, a maggior ragione, non garantivano neppure un trattamento soddisfacente che tenga conto delle variazioni stagionali del carico. La Commissione deve quindi considerare tali agglomerati non conformi alle previsioni dell'articolo 10 della direttiva.

IV. MANCATA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 19 LUGLIO 2012

81. Con riferimento alla data di scadenza del termine stabilito nella diffida redatta in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE, il governo italiano riconosce come sostanzialmente fondati gli addebiti mossi dalla Commissione in relazione a 80 agglomerati rientranti fra quelli che avevano formato oggetto della la sentenza nella causa C-565/10.
82. La Repubblica italiana riconosce d'esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 della direttiva 91/271 in relazione agli agglomerati di Acri, Castrovillari, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli Venezia Giulia), Porto Cesareo, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascalì-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, San

Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina 6 (Sicilia).

83. La Repubblica italiana riconosce altresì d'esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271 in relazione agli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabria, Castrovillari, Crotona, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli Venezia Giulia), Albenga, Rapallo, Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascalì-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetro 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Capo d'Orlando, Furnari, Pace del Mela, Roccalumera, Consortile Sant'Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).
84. Alla luce di quanto precede, la Commissione è del parere che la Repubblica italiana non abbia preso tutte le misure che l'esecuzione della sentenza comporta e sia quindi venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del paragrafo 1 dell'articolo 260 TFUE.

V. SANZIONI PECUNIARIE

85. Ai sensi del primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 260 TFUE, qualora ritenga che uno Stato membro non abbia preso le misure necessarie all'esecuzione di una sentenza nella quale sia stato constatato un inadempimento la Commissione può adire la Corte dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare le proprie osservazioni, precisando altresì l'importo della somma forfettaria o della penalità che essa ritenga opportuno venga versato e consideri adeguato alle circostanze. Il secondo comma dello stesso paragrafo prevede che a seguito di una siffatta proposta

di sanzioni pecuniarie da parte della Commissione spetti poi alla Corte statuire riguardo all'eventuale inflizione del pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, qualora essa riconosca che lo Stato membro non si è conformato alla precedente sentenza. In particolare, *"Occorre ricordare che spetta alla Corte, in ciascuna causa ed in funzione delle circostanze del caso sottoposto alla sua cognizione nonché del livello di persuasione e di deterrenza che le appare necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie appropriate, in particolare per prevenire il ripetersi di analoghe infrazioni al diritto dell'Unione (v. sentenze Commissione/Spagna, C-184/11, EU:C:2014:316, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Commissione/Italia, C-196/13, EU:C:2014:2407, punto 86)"*⁹.

86. Nel caso di specie, tenuto conto dell'inadempimento ascrivibile alla Repubblica italiana la Commissione propone che venga comminato il pagamento sia di una penalità che di una somma forfettaria. Ai fini del calcolo degli importi di tali sanzioni, come da prassi costante degli scorsi anni la Commissione ritiene opportuno seguire gli orientamenti esposti nella comunicazione del 13 dicembre 2005 intitolata «Applicazione dell'articolo 228 del trattato CE»¹⁰ (in prosieguo «la comunicazione del 2005»), come da ultimo aggiornata dalla comunicazione della Commissione del 9 agosto 2016 intitolata «Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell'ambito dei procedimenti d'infrazione» (in prosieguo «la comunicazione del 2016»)¹¹.
87. Come affermato al punto 6 della comunicazione del 2005, la Commissione ritiene che la fissazione di sanzioni pecuniarie debba aver luogo sulla base di tre criteri fondamentali, che sono stati specificamente ravvisati nella gravità dell'inadempimento, nella sua durata e nella necessità di assicurare un effetto dissuasivo della sanzione stessa per evitare recidive.

⁹ Sentenza Commissione/Italia del 16 luglio 2015, causa C-653/13, punto 65.

¹⁰ SEC(2005) 1658 (GU C 126 del 7.6.2007, pag. 15).

¹¹ C(2016) 5091.

88. Come indicato al punto 10.1 della comunicazione del 2005, la Commissione è del parere che la mancata esecuzione prolungata di una sentenza della Corte costituisca di per sé una grave lesione del principio di legalità e della certezza del diritto in una comunità di diritto. Pertanto, come precisato al punto 10.3 di tale comunicazione, nei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260 TFUE la Commissione include sistematicamente la richiesta che vengano inflitte allo Stato membro interessato due diverse sanzioni pecuniarie, ovvero una penalità per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione successivamente alla pronuncia di una sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE ed una somma forfettaria volta a sanzionare la continuazione dell'inadempimento nel periodo intercorrente fra la pronuncia della sentenza con la quale tale inadempimento è stato constatato ai sensi dell'articolo 258 TFUE e quella di una successiva sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE.
89. Per quanto concerne la fissazione dell'importo della penalità giornaliera irrogabile allo Stato membro, al punto 14 della comunicazione del 2005 tale penalità è delineata come una somma pecuniaria, da versare in linea di principio per ogni giorno di ritardo, con la quale viene sanzionata la mancata esecuzione di una sentenza della Corte. Una siffatta sanzione riguarda il periodo intercorrente tra il giorno in cui una seconda sentenza della Corte viene notificata allo Stato membro inadempiente e quello in cui quest'ultimo pone fine all'inadempimento. L'importo della penalità giornaliera è calcolato moltiplicando un importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e un coefficiente di durata, e moltiplicando poi il risultato ottenuto per un fattore fisso per paese (il fattore speciale "n") che tiene conto della capacità di pagamento dello Stato membro in questione e del numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio.
90. Come indicato al punto III(1) della comunicazione del 2016, l'importo forfettario di base uniforme per il calcolo della penalità è fissato attualmente a 680 EUR al giorno. Secondo il punto 16 della comunicazione del 2005, ai fini della determinazione del coefficiente di gravità vengono presi in considerazione in particolare due parametri strettamente connessi all'inadempimento constatato con la sentenza non eseguita, ovvero l'importanza delle disposizioni di diritto dell'Unione europea che hanno formato oggetto dell'inadempimento e le conseguenze di tale inadempimento sugli interessi pubblici e privati; tale coefficiente è compreso fra un

minimo di 1 e un massimo di 20. Secondo il punto 17 della stessa comunicazione, per determinare il coefficiente di durata applicabile viene presa in considerazione la durata dell'inadempimento a partire dalla data di pronuncia della prima sentenza della Corte fino alla data alla quale la Commissione ha deciso di adire la Corte ai sensi dell'articolo 260 TFUE; tale coefficiente è compreso fra un minimo di 1 e un massimo di 3, ed è calcolato nella misura di 0,10 per ciascun mese successivo alla data della sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Infine, secondo il punto III(3) della comunicazione del 2016, il fattore speciale "n" relativo all'Italia è attualmente pari a 15,46.

91. Per quanto concerne la fissazione della somma forfettaria, ai punti 19 e 21 della comunicazione del 2005 è specificato che per poter tenere in debito conto la finalità dissuasiva della sanzione e i principi di proporzionalità e di parità di trattamento il metodo suggerito dalla Commissione prevede, da un lato, la determinazione di una somma forfettaria minima fissa e, dall'altro, una formula di calcolo consistente nella moltiplicazione di un importo giornaliero per il numero dei giorni di persistenza dell'inadempimento intercorsi tra la data della pronuncia della prima sentenza ai sensi dell'articolo 258 TFUE e la data di cessazione dell'inadempimento o di pronuncia di una nuova sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE; una siffatta formula viene applicata nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo in tal modo effettuato superi l'importo della somma forfettaria minima. Secondo il punto 23 della stessa comunicazione, l'importo giornaliero da prendere in considerazione per determinare la somma forfettaria è calcolato moltiplicando un importo forfettario di base uniforme per lo stesso coefficiente di gravità utilizzato per il calcolo della penalità, e moltiplicando poi il risultato ottenuto per lo stesso fattore speciale "n" utilizzato per il calcolo della penalità. Come indicato al punto III(2) della comunicazione del 2016, l'importo fisso di base per la somma forfettaria è attualmente fissato a 230 EUR al giorno.

VI. GRAVITÀ DELL'INFRAZIONE

A. IMPORTANZA DELLE DISPOSIZIONI CHE HANNO FORMATO OGGETTO DELL'INADEMPIMENTO

92. Come si è già avuto modo di osservare in precedenza, la direttiva 91/271 ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi

di acque reflue urbane, e per perseguire una simile finalità essa dispone tra l'altro che vengano adempiuti da parte degli Stati membri specifici obblighi di raccolta e di trattamento. In particolare, il terzo considerando della direttiva afferma che *"per evitare ripercussioni negative sull'ambiente, dovute allo scarico di acque reflue urbane trattate in modo insufficiente, occorre, su un piano generale, sottoporre tali acque a trattamento secondario"*.

93. Riguardo all'importanza della direttiva dal punto di vista della tutela ambientale, la Corte ha avuto modo di affermare che *"L'obiettivo perseguito dalla direttiva 91/271 va al di là della semplice protezione degli ecosistemi acquatici e tende a preservare l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria e il paesaggio da qualsiasi incidenza negativa rilevante connessa alla proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale cagionata dagli scarichi di acque reflue urbane (sentenza Commissione/Francia, cit., punto 16)"*¹².
94. In varie occasioni la Corte ha anche avuto modo di sottolineare la particolare gravità degli inadempimenti alla disciplina della raccolta e del trattamento delle acque reflue, tra l'altro affermando quanto segue in una sentenza recentemente pronunciata in relazione all'omessa esecuzione di una precedente sentenza nella quale era stato constatato un inadempimento da parte del Portogallo: *"per quanto concerne la gravità della violazione, si deve ricordare che la direttiva 91/271 mira a tutelare l'ambiente. L'assenza o insufficienza, segnatamente, di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane rischia di arrecare danni all'ambiente e deve essere considerata come particolarmente grave (sentenza del 15 ottobre 2015, Commissione/Grecia, C-167/14, EU:C:2015:684, punto 55 e giurisprudenza citata)"*¹³.
95. Al riguardo occorre anzitutto considerare che lo scarico di acque reflue non trattate (ovvero non sottoposte ad alcun trattamento, nei casi in cui vi siano reti fognarie incomplete o impianti di depurazione sottodimensionati) nelle acque di superficie comporta un inquinamento caratterizzato da uno squilibrio dell'ossigeno, e che

¹² Sentenza Commissione/Regno Unito del 18 ottobre 2012, causa C-301/10, punto 48.

¹³ Sentenza Commissione/Portogallo del 22 giugno 2016, causa C-557/14, punto 71.

l'apporto di sostanze nutritive (in particolare composti azotati e fosforici) incide significativamente sulla qualità di tali masse d'acqua e dei relativi ecosistemi (mettendo in pericolo, ad esempio, le popolazioni ittiche).

96. L'assenza di reti fognarie complete e funzionanti, in violazione dell'articolo 3 della direttiva, ha come immediata conseguenza che una parte delle acque reflue urbane generate da un agglomerato venga scaricata nell'ambiente circostante senza essere sottoposta ad alcun trattamento, cagionando un significativo inquinamento ambientale.
97. Inoltre, per quanto riguarda le acque reflue urbane che sono state sottoposte ad un trattamento inadeguato (mediante impianti di trattamento nei quali non venga attuato un trattamento secondario oppure venga attuato un trattamento secondario non conforme, in violazione dell'articolo 4 della direttiva), il solo ricorso ad un trattamento primario non è sufficiente ad evitare i rischi di inquinamento e di deterioramento della qualità delle acque e degli ecosistemi contigui. In effetti, l'eccessivo scarico di sostanze nutritive (composti fosforici e azotati) nelle acque di superficie costituisce un fattore determinante dell'aumento dell'eutrofizzazione (ovvero la proliferazione di alghe e di piante acquatiche), che aumenta il rischio di squilibrio di ossigeno nell'acqua, di scomparsa delle popolazioni ittiche e di altri organismi acquatici e di danni sofferti dagli ecosistemi terrestri contigui. Esattamente per questo motivo l'articolo 4 della direttiva prevede che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati aventi un numero di a.e. superiore a 10000, oppure superiore a 2000 per gli scarichi in acque dolci ed estuari, possano essere scaricate solo dopo essere state sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.
98. Infine, l'assenza di un adeguato trattamento dell'intero carico generato da ciascun agglomerato per tutto l'anno e in condizioni normali di funzionamento comporta a fortiori l'assenza di un adeguato trattamento dell'intero carico generato da ciascun agglomerato in presenza di variazioni stagionali di carico o in condizioni climatiche locali inconsuete, in violazione dell'articolo 10 della direttiva.
99. Pertanto, la Commissione ritiene che la raccolta di tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati italiani aventi un numero di abitanti equivalenti

superiore a 2000 ed il trattamento di tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati italiani aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000, oppure superiore a 2000 per gli scarichi in acque dolci ed estuari, siano di importanza vitale per la conservazione ed il miglioramento della qualità delle acque di superficie e degli ecosistemi acquatici e terrestri che dipendono direttamente dalle masse d'acqua in questione, ed inoltre per garantire un'applicazione integrale e corretta di altre direttive dell'Unione europea.

100. Malgrado gli sforzi compiuti e le misure adottate negli ultimi anni dalle autorità italiane, risulta che 80 dei 109 agglomerati che hanno formato oggetto della sentenza del 19 luglio 2012 non sono ancora conformi a quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271. Nel dettaglio, fra i 50 agglomerati in relazione ai quali nella sentenza è stata constatata una violazione dell'articolo 3 ve ne sono 35 nei quali perdura l'inadempimento all'obbligo previsto in tale disposizione, e fra i 92 agglomerati in relazione ai quali nella sentenza è stata constatata la violazione degli articoli 4 e 10 ve ne sono 70 nei quali perdura l'inadempimento agli obblighi previsti in tali disposizioni.

B. CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO SUGLI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI

101. L'incompleta esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 comporta gravi rischi di inquinamento ambientale e può avere serie conseguenze sulla salute umana. In effetti, come più sopra osservato, l'omessa esecuzione della sentenza nella sua interezza rischia di avere un'incidenza negativa sulla qualità delle acque di superficie e dei relativi ecosistemi acquatici e terrestri.

102 L'incompleta esecuzione della sentenza può inoltre avere incidenza anche sull'attuazione di altre direttive dell'Unione europea, tra le quali la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in quanto l'inquinamento e l'eutrofizzazione dei corpi idrici di superficie

potrebbero tra l'altro pregiudicare il conseguimento di un buono stato ecologico e chimico per tali corpi idrici nonché la conservazione in buono stato dell'ecosistema acquatico e di quello terrestre.

103. Infine, l'incompleta esecuzione della sentenza pregiudica la possibilità per i cittadini di beneficiare di acque di superficie sufficientemente pulite da consentire la pratica di attività di svago quali, ad esempio, pesca, balneazione, vela, escursioni, o anche di attività economiche quali l'allevamento ittico.

C. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI O ATTENUANTI

104. Una circostanza attenuante è ravvisabile nel fatto che negli anni successivi alla pronuncia della sentenza nella causa C-565/10 le autorità italiane hanno compiuto notevoli sforzi ed adottato vari provvedimenti, tra i quali conviene segnalare dei considerevoli investimenti finanziari e l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del governo in determinati casi di inerzia delle amministrazioni competenti o di simili rallentamenti a livello locale. Ciò ha contribuito a diminuire il numero totale degli agglomerati non conformi alle disposizioni di cui la Corte ha constatato l'inadempimento, che sono passati dagli iniziali 109 che hanno formato oggetto della sentenza agli attuali 80 nei quali perdura l'inadempimento.

105. Va poi segnalato anche come fra i suddetti 80 agglomerati ve ne siano quattro, e più precisamente quelli di Avola, Palma di Montechiaro, Termini Imerese e Roccalumera, per i quali si può considerare ormai conseguita una cosiddetta "conformità strutturale", ovvero una conformità dal punto di vista dei requisiti infrastrutturali prescritti dalla direttiva 91/271. Per consentire alla Commissione di constatare il raggiungimento di una piena conformità di questi agglomerati è necessario che la Repubblica italiana produca un numero sufficientemente rappresentativo di campioni comprovanti il rispetto delle prescrizioni sui valori massimi di concentrazione e sulle percentuali minime di riduzione della richiesta biochimica di ossigeno ("BOD 5") e della richiesta chimica di ossigeno ("COD") contenute alla tabella 1 dell'allegato I della direttiva.

106. Infine, per quanto riguarda vari agglomerati nei quali perdura l'inadempimento la data che era stata inizialmente prevista per il raggiungimento della conformità è stata poi anticipata di alcuni mesi in occasione della risposta alla lettera di diffida.

107. D'altra parte, accanto a queste circostanze attenuanti è presente anche una serie di circostanze aggravanti.
108. Conviene anzitutto ricordare che la direttiva venne adottata nel 1991 e concesse agli Stati membri un periodo di numerosi anni per permetter loro di dare attuazione alle disposizioni in esame e che, in aggiunta a ciò, sono ormai trascorsi più di quattro anni e mezzo dalla data di pronuncia della sentenza nella causa C-565/10.
109. Conviene poi anche ricordare che *"Sebbene l'art. 228 CE non precisi il termine entro il quale l'esecuzione di una sentenza deve aver luogo, da una giurisprudenza consolidata risulta che l'esigenza di un'immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti (v., in particolare, sentenza 25 novembre 2003, causa C-278/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-14141, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata)"*¹⁴. In una precedente causa nella quale erano trascorsi 21 mesi tra la data di pronuncia della sentenza e quella della presentazione del ricorso da parte della Commissione, la Corte ha avuto modo di precisare come, sebbene l'esecuzione della sentenza comportasse operazioni complesse, tenuto conto delle circostanze di specie un tale periodo non potesse esser considerato insufficiente¹⁵.
110. In linea di massima il ritardo nell'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 appare dovuto in particolare ad alcune difficoltà di carattere amministrativo o finanziario insorte in Italia. Al riguardo la Commissione ritiene opportuno puntualizzare che tali circostanze, invocate dalla Repubblica italiana a difesa del proprio operato, appaiono molto simili a quelle che erano state invocate dallo stesso Stato membro in una precedente causa e che in quell'occasione non erano state prese in considerazione dalla Corte sulla base dell'assunto che, in presenza dell'oggettivo accertamento di un inadempimento da parte di uno Stato membro, *"è irrilevante che l'inadempimento derivi dalla volontà dello Stato membro cui è addebitabile, dalla negligenza di tale Stato, oppure dalle difficoltà tecniche cui quest'ultimo abbia*

¹⁴ Sentenza Commissione/Francia del 9 dicembre 2008, causa C-121/07, punto 21.

¹⁵ Sentenza Commissione/Irlanda del 19 dicembre 2012, causa C-374/11, punto 22.

dovuto far fronte (sentenze del 1° ottobre 1998, Commissione/Spagna, C-71/97, Racc. pag. I-5991, punto 15, e del 4 marzo 2010, Commissione/Italia, cit., punto 82)"¹⁶. La Corte ha anche avuto modo di precisare, al punto 72 della sentenza nella già menzionata causa Commissione c. Francia, che "per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto comunitario (v., in particolare, sentenza Commissione/Italia, cit., punto 25). Anche supponendo, specificamente, che le turbative evocate dalla Repubblica francese trovino effettivamente, in parte, la loro origine nell'attuazione di norme di origine comunitaria, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di attuazione emerse nella fase dell'esecuzione di un atto comunitario, comprese quelle connesse alla resistenza di privati, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e termini risultanti dalle norme del diritto comunitario (v. sentenza Commissione/Grecia, cit., punti 69 e 70)".

111. Dalle informazioni fornite dalle autorità italiane risulta come non sia per esse possibile assicurare una piena esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 prima del dicembre 2021, data alla quale è previsto che vengano ultimati gli ultimi interventi necessari per il raggiungimento della conformità in relazione a tutti gli agglomerati interessati. Per quanto riguarda la maggior parte degli agglomerati che formano oggetto del presente ricorso, ovvero quelli aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15000, una tale data sarebbe posteriore di 21 anni rispetto al termine originariamente previsto dalla direttiva (31 dicembre 2000). Per i restanti agglomerati essa sarebbe di almeno 16 anni posteriore rispetto al diverso termine ad essi applicabile (31 dicembre 2005). Essa sarebbe altresì posteriore di 9 anni rispetto alla data di pronuncia della sentenza.
112. Riferendosi ad un simile ritardo, la Corte ha affermato quanto segue al punto 74 della sentenza nella già menzionata causa Commissione c. Portogallo: "*Occorre inoltre constatare l'esistenza di una circostanza aggravante, data dal fatto che l'esecuzione integrale della sentenza del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo (C-530/07, EU:C:2009:292), avverrebbe, secondo quanto indicato dalla Repubblica*

¹⁶ Sentenza Commissione/Italia del 19 dicembre 2012, causa C-68/11, punto 63.

portoghese, solo nel 2019, il che equivale ad un ritardo di quasi 20 anni, dal momento che l'obbligo di garantire la conformità del trattamento secondario delle acque reflue urbane dell'agglomerato di Matosinhos avrebbe dovuto essere rispettato al più tardi il 31 dicembre 2000. Orbene, dal momento che la Repubblica portoghese dichiara di non essere in grado di conformarsi integralmente agli obblighi derivanti da detta direttiva prima di un termine di quasi 20 anni successivo alla data da ultimo indicata, la Corte non può che constatare la durata particolarmente significativa di una violazione che, con riguardo all'obiettivo già citato, è inoltre caratterizzata da una sicura gravità (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda, C-374/11, EU:C:2012:827, punto 38)".

- 113 Dal quadro complessivo dell'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 emerge come vi siano in generale forti ritardi nel raggiungimento della conformità per quanto riguarda le regioni dell'Italia meridionale. Ad esempio, in Sicilia sono presenti 51 agglomerati, sui 62 iniziali, per i quali non è ancora stata raggiunta la conformità. Questa regione è interessata da 87 progetti volti a realizzare un tale obiettivo, ma tra questi progetti ne sono stati sinora ultimati soltanto due ed altri otto sono in corso di esecuzione, mentre per quanto riguarda i restanti 77 i lavori di costruzione non hanno potuto esser neppure intrapresi poiché tali progetti sono ancora ad uno stadio preliminare di carattere amministrativo. In relazione a 74 di questi ultimi 77 progetti, che riguardano 39 agglomerati, il competente ministero ha esercitato i propri poteri sostitutivi nominando dei commissari *ad acta*.
114. La Rappresentanza Permanente ha recentemente informato il Commissario europeo responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca dell'intenzione del governo italiano di nominare un Commissario nazionale responsabile della supervisione di tutti i necessari interventi. Ciononostante, la Repubblica italiana non è ancora stata in grado di operare in maniera tale da assicurare con certezza che non vi siano in futuro ulteriori ritardi nell'esecuzione dei lavori.
115. Un'altra circostanza aggravante è ravvisabile nella notevole chiarezza ed univocità delle disposizioni violate; esse impongono infatti dei chiari obblighi di raccolta e trattamento di tutte le acque reflue urbane di determinati agglomerati specificamente individuati sulla base del relativo carico inquinante. Come si è già avuto modo di osservare più sopra, questi obblighi avrebbero dovuto esser adempiuti al più tardi il

31 dicembre 2000 per quanto riguarda la maggior parte degli agglomerati che formano oggetto del presente ricorso, e al più tardi il 31 dicembre 2005 per quanto riguarda i restanti agglomerati. Quindi nella maggior parte dei casi l'inadempimento constatato dalla sentenza del 19 luglio 2012 è perdurato per oltre 16 anni, e nei restanti casi esso è perdurato per oltre 11 anni.

116. È anche opportuno sottolineare come i calendari a più riprese comunicati dalle autorità italiane nel corso della procedura d'infrazione non siano stati rispettati nella maggior parte dei casi. Non si può peraltro neppure escludere che si producano nuovi ritardi, che potrebbero ulteriormente pregiudicare l'esecuzione della sentenza. In questa situazione la Commissione ritiene di dover adire una seconda volta la Corte al fine di ottenere l'esecuzione integrale della sentenza del 19 luglio 2012 da parte della Repubblica italiana.
117. Conviene altresì ricordare come in passato, oltre che nella causa C-565/10, la Repubblica italiana sia stata condannata altre tre volte per la violazione di disposizioni contenute nella direttiva 91/271, e segnatamente di quelle concernenti le "aree sensibili". Una prima sentenza è stata pronunciata il 25 aprile 2002 nella causa C-396/00 sugli scarichi delle acque reflue della città di Milano. Vi è stata poi una seconda sentenza del 30 novembre 2006 nella causa C-293/05 sulle acque reflue di alcuni comuni della provincia di Varese. Infine la Repubblica italiana ha subito anche una terza condanna per una serie di inadempimenti degli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva in 41 agglomerati, con la sentenza del 10 aprile 2014 pronunciata nella causa C-85/13.
118. Al riguardo è opportuno sottolineare come la reiterazione della condotta illecita da parte di uno Stato membro in materia di rispetto del diritto dell'Unione sia da costante giurisprudenza riconosciuta quale circostanza aggravante. Ad esempio, al punto 99 della più volte citata sentenza pronunciata nella causa Commissione c. Portogallo la Corte ha affermato quanto segue: "*Infine, come dedotto dalla Commissione, si deve considerare l'elevato numero di sentenze, menzionate al punto 93 della presente sentenza, che hanno accertato inadempimenti della Repubblica portoghese ai propri obblighi in materia di trattamento delle acque reflue urbane. Orbene, la reiterazione della condotta illecita da parte di uno Stato membro è ancor più inaccettabile allorché si manifesti in un ambito in cui*

l'incidenza sulla salute umana e sull'ambiente è particolarmente significativa. A tal proposito, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, la reiterazione di infrazioni da parte di uno Stato membro, in un settore specifico può essere un indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell'Unione richiede l'adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una somma forfettaria (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda C-279/11, EU:C:2012:834, punto 70)".

119. Nel caso di specie, la presenza di quattro precedenti condanne della Repubblica italiana per violazione della normativa sul trattamento delle acque reflue appare configurare chiaramente una reiterazione della condotta illecita da parte dello Stato membro, peraltro in un ambito in cui l'incidenza della violazione sulla salute umana e sull'ambiente è particolarmente significativa.
120. Ciò parrebbe confermato anche dal numero totale di procedure d'infrazione attualmente in corso in questo specifico settore nei confronti della Repubblica italiana; in aggiunta alla presente procedura d'infrazione, sono infatti in corso anche un'altra procedura ai sensi dell'articolo 260 TFUE in relazione all'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-85/13 (con il riferimento 2009-2034) ed una ai sensi dell'articolo 258 TFUE in relazione all'applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva in altri 817 agglomerati italiani (riferimento 2014-2059); nel quadro di quest'ultima procedura d'infrazione la Commissione ha trasmesso alla Repubblica italiana un parere motivato in data 27 marzo 2015 e si accinge a trasmetterle un parere motivato complementare.
121. La Corte ha anche affermato, al punto 75 della sentenza nella causa Commissione c. Portogallo, che *"si deve anche ricordare che, come dichiarato dalla Corte al punto 57 della sentenza del 15 ottobre 2015, Commissione/Grecia (C-167/14, EU:C:2015:684), la rilevanza del danno ambientale dipende, in larga misura, dal numero di agglomerati interessati dalla violazione contestata"*. Una simile affermazione assume una particolare valenza se letta con riferimento alla presente fattispecie, nella quale l'inadempimento è in atto in un gran numero di agglomerati.

122. Al riguardo i competenti servizi della Commissione hanno calcolato che il numero totale di a.e. corrispondenti agli 80 agglomerati che formano oggetto del presente ricorso ammonta complessivamente a 6.523.109, come si evince dall'allegato 16. Questa somma è stata calcolata tenendo conto degli aumenti di carico comunicati dal governo italiano in relazione agli agglomerati di Montebello Ionico, Rende, Sellia Marina, Napoli Est e Trieste-Murgia-San Dorligo e le riduzioni di carico comunicate, nonché sufficientemente documentate, in relazione agli agglomerati di Casamicciola Terme e Forio. Non sono invece state prese in considerazione nel calcolo alcune asserite riduzioni di carico che secondo il governo italiano avrebbero avuto luogo in relazione a vari altri agglomerati, ma che non risultano esser state debitamente comprovate.
123. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto in particolare dell'importanza delle disposizioni di diritto dell'Unione europea che hanno formato oggetto dell'infrazione, delle conseguenze di tale infrazione sugli interessi pubblici e privati, della circostanza attenuante dei progressi sinora compiuti ma al tempo stesso anche di varie circostanze aggravanti quali l'incertezza quanto alla data di effettiva esecuzione integrale della sentenza, il mancato rispetto da parte delle autorità italiane dei successivi calendari da esse presentati alla Commissione, la chiarezza delle disposizioni violate, la reiterazione della condotta illecita da parte della Repubblica italiana, il numero complessivo e le proporzioni degli agglomerati interessati nonché la situazione diffusa di non conformità rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva negli agglomerati italiani, la Commissione ritiene opportuno che venga fissato un coefficiente di gravità pari a 11, in una scala da 1 a 20.

VII. DURATA DELL'INFRAZIONE

124. Come già osservato in precedenza, il punto 17 della comunicazione del 2005 prevede che il coefficiente di durata sia calcolato nella misura di 0,10 per ciascun mese successivo alla data della sentenza resa ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Nel caso di specie, la Corte ha pronunciato una sentenza ai sensi dell'articolo 258 TFUE il 19 luglio 2012. La Commissione ha deciso di adire la Corte ai sensi dell'articolo 260 TFUE l'8 dicembre 2016, ovvero 52 mesi dopo la data di pronuncia della sentenza. In simili circostanze la Commissione ritiene che sia applicabile il coefficiente massimo di durata dell'infrazione, pari a 3.

VIII. NECESSITÀ DI ASSICURARE L'EFFETTO DISSUASIVO DELLA SANZIONE

125. Come precedentemente segnalato, il fattore speciale "n" relativo all'Italia, come aggiornato dalla comunicazione del 2016, è attualmente pari a 15,46.

IX. CALCOLO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

A. PENALITÀ

126. Come si è già avuto modo di osservare in precedenza, secondo la comunicazione del 2016 l'importo forfettario di base uniforme per il calcolo di una penalità è attualmente stabilito in 680 EUR al giorno. La Commissione è del parere che l'importo della sanzione giornaliera da comminare alla Repubblica italiana vada calcolato moltiplicando tale importo forfettario per il coefficiente di gravità dell'infrazione pari a 11, per il coefficiente di durata pari a 3, e per il fattore "n" pari a 15,46. Il risultato finale dell'operazione è 346.922,40. Tale è dunque l'importo in euro della penalità che a parere della Commissione dovrebbe esser versata dalla Repubblica italiana per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 successivamente alla pronuncia di una sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE.

127. La Commissione ritiene inoltre opportuno che venga presa in considerazione, ai fini del calcolo dell'importo della penalità giornaliera, anche la progressiva riduzione del numero complessivo di a.e. non conformi, ossia non raccolti o non trattati o trattati in modo insoddisfacente. Ciò consentirebbe di tener conto dei progressi realizzati dalla Repubblica italiana nell'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, nonché del principio di proporzionalità.

128. Per poter assicurare una progressiva diminuzione della penalità, la Commissione considera opportuno che l'importo effettivo di una penalità decrescente venga calcolato periodicamente dividendo l'importo stabilito per ogni giorno di ritardo, pari a 346.922,40 EUR, per il numero di a.e. in relazione ai quali non è ancora stata data esecuzione alla sentenza. Come precedentemente indicato, alla luce dei dati più recenti il numero complessivo di a.e. degli agglomerati che hanno formato oggetto della sentenza e che tuttora non sono conformi alla direttiva 91/271/CEE è stimato in 6.523.109. Di conseguenza, la Commissione propone di dividere l'importo di

346.922,40 EUR per 6.523.109. Il risultato di questa divisione, ovvero 0,053 EUR, dovrebbe esser dedotto dalla penalità giornaliera in corrispondenza di ogni unità di a.e. per la quale venga raggiunta la conformità.

129. Peraltro, una simile deduzione dovrebbe aver luogo soltanto qualora la Repubblica italiana comprovi l'avvenuto raggiungimento di una effettiva conformità negli agglomerati in questione. Di conseguenza spetta alla Repubblica italiana, ogniqualevolta essa consideri che un agglomerato sia ormai stato reso conforme, ovvero che tutte le acque reflue da quest'ultimo generate siano raccolte in reti fognarie e sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, informarne la Commissione e al contempo trasmetterle i risultati conformi delle analisi dei campioni prelevati.

130. Per porre la Commissione in grado di controllare, verificare e prendere in considerazione i progressi compiuti, è opportuno che il calcolo della penalità venga effettuato con riferimento a periodi semestrali. Al termine di ciascun semestre dovrebbe esser determinato l'importo effettivo della penalità giornaliera tenendo conto dei progressi ottenuti, e a tal fine dall'importo della penalità giornaliera iniziale andrebbe sottratto l'importo corrispondente al numero di a.e. degli agglomerati resi conformi nel periodo di riferimento, e tale somma andrebbe moltiplicata per il numero di giorni compresi in tale periodo. Un siffatto metodo di calcolo consentirebbe di determinare, sulla base dell'importo forfettario di base uniforme così adattato, l'importo della penalità dovuta per ciascun giorno di ritardo nei sei mesi successivi.

B. SOMMA FORFETTARIA

131. Come osservato in precedenza, secondo la comunicazione del 2016 l'importo forfettario di base uniforme per il pagamento di una somma forfettaria è attualmente stabilito in 230 EUR al giorno. La Commissione è del parere che l'importo della somma forfettaria da comminare alla Repubblica italiana vada calcolato moltiplicando tale importo forfettario di base per il coefficiente di gravità pari a 11 e per il fattore "n" pari a 15,46. Il risultato finale dell'operazione è 39.113,80. Tale è l'importo in euro che la Commissione ritiene possa in linea di principio esser imputato, ai fini del calcolo di un'adeguata somma forfettaria, per ciascun giorno trascorso tra le date di pronuncia della prima e della seconda sentenza.

C. TEST DELLA SOMMA FORFETTARIA MINIMA

132. Alla luce della prassi attualmente seguita dalla Commissione occorre anche esaminare, prendendo in considerazione la somma forfettaria minima fissa corrispondente allo Stato membro in questione, se sia più opportuno proporre alla Corte l'applicazione di un importo giornaliero moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell'inadempimento oppure della somma forfettaria minima fissa. A tal fine, occorre comparare, da un lato, il valore cumulativo degli importi giornalieri per la determinazione della somma forfettaria calcolati fino alla data della decisione della Commissione di adire la Corte ai sensi dell'articolo 260 TFUE e, dall'altro, l'importo della somma forfettaria minima stabilita per lo Stato membro in questione.
133. Come segnalato in precedenza, nel caso di specie la Corte ha pronunciato una sentenza ai sensi dell'articolo 258 TFUE il 19 luglio 2012 e la Commissione ha deciso di adire la Corte ai sensi dell'articolo 260 TFUE l'8 dicembre 2016. Tra queste due date sono intercorsi 1603 giorni. Moltiplicando il numero totale dei giorni per una somma forfettaria giornaliera di 39.113,80 EUR si ottiene un totale di 62.699.421,40 EUR. Tale importo è notevolmente più elevato di quello della somma forfettaria minima fissa prevista per la Repubblica italiana, stabilito secondo la comunicazione del 2016 in 8.716.000 EUR.
134. Avendo operato il suddetto esame comparativo, la Commissione ritiene opportuno proporre alla Corte che nel caso di specie venga comminato alla Repubblica italiana il pagamento di una somma forfettaria giornaliera di 39.113,80 EUR, con un importo complessivo minimo di 62.699.421,40 EUR.

X. CONCLUSIONI

135. Alla luce di quanto sopra esposto, e con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione, la Commissione si pregia concludere che la Corte voglia:
- dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutte le misure necessarie all'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 Commissione/Italia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

- condannare la Repubblica italiana al pagamento di una penalità di 346.922,40 EUR, meno un'eventuale riduzione come risultante dalla formula di degressività proposta, per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-565/10, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata una sentenza nella presente causa e sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella causa C-565/10;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento di una somma forfettaria giornaliera di 39.113,80 EUR, con un importo totale minimo di 62.699.421,40 EUR, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella causa C-565/10 e sino alla data in cui sarà pronunciata una sentenza nella presente causa o sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella causa C-565/10;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Emmanuel MANHAEVE

Luigi CIMAGLIA
Agenti della Commissione

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- 1) Nota Ares(2012)1010936 del 28 agosto 2012 – pagina 7 punto 11;
- 2a) Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 10650 del 29 ottobre 2012 – pagina 7 punto 12, pagina 28 punto 60;
- 2b) Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 11069 dell'8 novembre 2012 – pagina 7 punto 12, pagina 28 punto 60;
- 3) Nota Ares(2013)3474880 del 13 novembre 2013 – pagina 8 punto 13;
- 4a) Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 12002 del 17 dicembre 2013 – pagina 9 punto 14, pagina 28 punto 60;
- 4b) Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 1086 del 29 gennaio 2014 – pagina 9 punto 14, pagina 28 punto 60;
- 5) Nota Ares(2014)1634827 del 20 maggio 2014 – pagina 9 punto 15;
- 6a) Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 6558 del 4 luglio 2014 – pagina 9 punto 16;
- 6b) Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 7391 del 25 luglio 2014 – pagina 9 punto 16;
- 7) Nota Ares(2014)3626034 del 31 ottobre 2014 – pagina 10 punto 17;
- 8a) Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12731 del 29 dicembre 2014 – pagina 10 punto 18;
- 8b) Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 1465 del 9 febbraio 2015 – pagina 10 punto 18;
- 9) Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 7122 del 30 luglio 2015 – pagina 10 punto 18, pagina 26 punto 56;
- 10) Lettera di diffida n. SG-Grefe(2015)D/15515 dell'11 dicembre 2015 – pagina 11 punto 21;
- 11a) Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1565 dell'11 febbraio 2016 – pagina 11 punto 23;
- 11b) Messaggio di posta elettronica della Rappresentanza Permanente del 18 febbraio 2016 – pagina 11 punto 23;
- 12) Nota del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 7856 del 28 settembre 2016 – pagina 13 punto 26;
- 13) Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 294 del 12 gennaio 2017 – pagina 13 punto 27;

- 14) Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2328 del 28 febbraio 2017 – pagina 13 punto 27;
- 15) Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 28 marzo 2017 (allegato 15) – pagina 13 punto 27;
- 16) Tabella riassuntiva del carico generato da ciascun agglomerato che forma oggetto del presente ricorso.